

VITA FORENSE

Periodico dell'Ordine Forense di Catania

**Anno giudiziario 2025:
da Catania segnali
positivi, ma le polemiche
nazionali non aiutano**



**L'abuso di ufficio al
vaglio della Corte
Costituzionale**



**La Giornata
Internazionale degli
Avvocati in Pericolo**



**Stop all'iscrizione a
ruolo se non si paga il
Contributo Unificato. Le
proteste dell'Avvocatura**

**I passi in avanti della
giustizia amministrativa
nel Distretto di Catania**



**L'AI Act e il danno
derivante dall'uso
dell'intelligenza
artificiale**

**Violenza sulle donne,
una corsia preferenziale
per tutelare la vittima**



**Guido Alpa: "maestro del
diritto civile". Una grave
perdita per l'Avvocatura**

N°1

Vita Forense
Periodico dell'Ordine Forense di Catania

Sito web: www.ordineavvocaticatania.it
Email: segreteria@ordineavvocaticatania.it

Socio fondatore Astaf
Marzo 2025 - numero 1

Direttore Responsabile: Marco Miccichè

Hanno collaborato:
Palma Balsamo, Emanuele Cappelli, Maurizio Ciadamidaro,
Antonino Guido Distefano, Monica Foti Longo, Cristina Grasso,
Elio Guarnaccia, Antonello Guido, Rino Licata, Valeria Novara,
Patrizia Pellegrino, Sergio Vittorio Maria Scuderi, Giuseppe Sileci

Impaginazione: Adriana Alberghina

Stampa: Punto Grafic s.r.l. - Via Firenze, 12 Catania
www.tipografialeone.it

 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania

<https://www.facebook.com/ordineavvocaticatania>

SOMMARIO

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 4 | EDITORIALE
<i>Anno giudiziario 2025: da Catania segnali positivi, ma le polemiche nazionali non aiutano</i>
di Antonino Guido Distefano | 22 | PENALE
<i>Il reato di istigazione all'anoressia alla luce del disegno di legge 990. Una realtà sommersa, quantomai attuale</i>
di Cristina Grasso |
| 7 | ATTUALITÀ
<i>Il saluto degli Avvocati al presidente della Corte di Appello, Filippo Pennisi</i>
di redazione | 26 | FAMIGLIA
<i>Assegno divorzile, mantenimento figli e ripetizione dell'indebito</i>
di Antonello Guido |
| 9 | ATTUALITÀ
<i>L'abuso di ufficio al vaglio della Corte Costituzionale</i>
di Rino Licata | 29 | FAMIGLIA
<i>Violenza sulle donne, una corsia preferenziale per tutelare la vittima</i>
di Patrizia Pellegrino |
| 11 | INTERNAZIONALE
<i>La Giornata Internazionale degli Avvocati in Pericolo: un'occasione al Tribunale di Catania per sensibilizzare i giovani alla difesa della giustizia</i>
di Monica Foti Longo | 31 | MINORI
<i>L'esperienza dei servizi minorili nell'azione di tutela dei diritti fondamentali dei minori stranieri autori di reato</i>
di Emanuele Cappelli |
| 13 | ATTUALITÀ
<i>Torneo studentesco del Consiglio Nazionale Forense "Dire e Contraddire" fa tappa a Catania</i>
di Maurizio Ciadamidaro | 36 | MINORI
<i>Intersessualità: sfide Legali e Bioetiche nella determinazione del sesso alla nascita</i>
di Salvatore Catalfo, Roberta Guzzardi e Laura Seminara |
| 14 | PENALE
<i>Stop all'iscrizione a ruolo se non si paga il Contributo Unificato. Le proteste dell'Avvocatura</i>
di Palma Balsamo | 39 | DIRITTI UMANI
<i>Nasce la sezione catanese dell'Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani</i>
di Sergio Vittorio Maria Scuderi |
| 17 | AMMINISTRATIVO
<i>I passi in avanti della giustizia amministrativa nel Distretto di Catania</i>
di Elio Guarnaccia | 41 | MEMORIA STORICA
<i>Come eravamo</i>
<i>Criminal mind</i>
di Valeria Novara |
| 19 | EUROPA
<i>L'AI Act e il danno derivante dall'uso dell'intelligenza artificiale</i>
di Giuseppe Sileci | 44 | SPORT FORENSE
<i>2° Memorial Fabio Florio</i> |
| | | 46 | SPORT FORENSE
<i>1° Supercoppa forense italiana</i> |

Anno giudiziario 2025: da Catania segnali positivi, ma le polemiche nazionali non aiutano

Intervento del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, Antonino Guido Distefano

di Antonino Guido Distefano

Nel corso di una cerimonia che assume il carattere di un bilancio dell'anno trascorso e di spunto di programmazione per quello che ci apprestiamo ad iniziare, desidero esprimere la soddisfazione per il rapporto istituzionale che si è realizzato, in concreto, tra la Magistratura e l'Avvocatura nel Distretto di Corte d'Appello di Catania.

Nel corso dell'intero anno lo spirito di collaborazione, e mi sia consentito dire di reciproca comprensione, ha prevalso su punti di vista aprioristici e sull'arroccamento nelle proprie posizioni, con risultati positivi in ogni settore.

Lo spunto per questa affermazione mi viene proprio in questi giorni valutando le modalità di confronto con le quali i vertici degli Uffici Giudiziari hanno voluto immedesimarsi nelle problematiche vissute dagli avvocati, in occasione della recente allerta meteo ed è questa la prima e la migliore occasione per renderne atto al Presidente della Corte d'Appello ed ai Presidenti dei Tribunali del Distretto.

Si tratta di un atteggiamento che, nel Distretto, sempre più si riafferma anche nel rapporto con la Magistratura requirente e ciò non può che incoraggiarci nel prosieguo di questo percorso, soprattutto quando si registra ormai un diffuso senso di disinteresse verso i problemi della Giustizia, ma ancor di più una profonda sfiducia, che se prima aveva interessato le istituzioni politiche, ora colpisce la Magistratura.

Non vi è dubbio che anche l'Avvocatura debba procedere ad un'approfondita analisi dei mille problemi cui è chiamata a dare soluzione e sta tentando di farlo, attraverso una vera e propria proposta di riscrittura della propria legge professionale, che possa dare effettiva ed adegua-



Il presidente Distefano

ta risposta alle esigenze di tutela dei diritti dei cittadini, nell'auspicio che possa, finalmente ed al contempo, giungersi ad un effettivo rafforzamento del ruolo dell'avvocato in Costituzione.

Su questa linea ribadisco, anche quest'anno, la centralità, non certo simbolica, dei Consigli Giudiziari, dove gli avvocati devono avere un ruolo paritario: guardiamo al futuro coscienti che è centrale una buona amministrazione della giurisdizione nell'interesse dei cittadini, con il contributo ugualmente importante di Avvocatura e Magistratura. Eppure quest'anno si sono purtroppo consolidate alcune criticità che meritano di essere segnalate.

In materia di riforme processuali occorre prendere atto che i procedimenti soprattutto civili ma anche penali sono affidati ormai in gran parte a giudici onorari e si è creata così una giustizia che corre su due binari separati (in relazione al valore ed all'onorarietà di giudici scelti sulla base di criteri di selezione sommari), senza che questo abbia turbato minimamente la Magistratura

ordinaria, che ha di fatto incentivato il sistema e le differenze di prerogative e di status, con il risultato finale di limitare ed eludere le garanzie dei cittadini non solo quando il giudice è monocratico ma anche quando è chiamato a riempire i Collegi togati.

Ma il trend è tracciato ed i Giudici di Pace saranno i titolari della maggior parte dei processi civili in un Paese che vede ancora adesso il più basso numero di addetti all'amministrazione della Giustizia tra Giudici e Pubblici ministeri.

In questo contesto esiste un sempre maggiore disimpegno poi da quando i costi di funzionamento degli uffici del Giudice di Pace periferici vengono addossati ai Comuni in cui operano e che, in mancanza di fondi e di personale da adibire, sempre più spesso chiudono i battenti, non prima di lunghi periodi di negata giustizia in quei territori.

Il sistema Giustizia è in profonda crisi anche sulla bandiera delle riforme e della propaganda bipartisan dell'innovazione tecnologica.

Noi stiamo affrontando il tema della sfida sull'intelligenza artificiale senza adeguate consapevolezze e senza la cultura di una comune necessità di tutela dei principi fondamentali dell'ordinamento e del diritto, perché ad essere minacciati insieme ai diritti inviolabili dei cittadini sono gli stessi ruoli di Giudici ed Avvocati, sempre sotto la bandiera di un fallace populismo che vedrà finalmente affidata a macchine imparziali la responsabilità di non sbagliare.

Le più modeste incursioni nella tecnologia dei sistemi relativi al processo telematico civile e penale sono oggi testimoni di approssimazione, di mancanza di programmazione e di disinvoltata pretermissione del coinvolgimento e della preventiva formazione di chi è chiamato ad usare questi sistemi (giudici, avvocati e cancellieri), con i risultati negativi che sono sotto gli occhi di tutti, perché ciò che potrebbe funzionare malgrado le inevitabili difficoltà iniziali, avendo a mente quei presupposti e rendendo la giustizia più efficiente a beneficio di tutti, oggi si scontra con la necessità di rinviare l'efficacia di entrata in vigore delle norme e con la difficoltà quotidiana di servirsi dei sistemi, anche a rischio di conseguenze gravissime.

Questo Consiglio dell'Ordine ha segnalato al Ministero in un clima di generalizzato disinteres-

se che, per mancanza di fondi, è pari a circa sei milioni di euro l'importo delle fatture non saldate nel nostro distretto ad avvocate ed avvocati che assistono soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Un segmento della nostra giurisdizione che ha una importanza strategica per la tutela dei diritti dei meno abbienti e che è evidentemente trascurato, con il meccanismo ormai rodato della declamazione dei diritti (difesa dei meno abbienti) e della negazione concreta del loro esercizio (mancata retribuzione dei difensori).

Meritano una riflessione anche le preoccupazioni evidenziate dall'Avvocatura in occasione dell'approvazione del decreto sicurezza, che non hanno avuto largo riscontro nella Magistratura, malgrado quella legge appaia spesso difficilmente conciliabile con alcuni cardini del nostro ordinamento e della nostra cultura giuridica.

Infatti queste norme rivelano una matrice attraverso la quale si tende a dare risposta alla sensazione di insicurezza dei cittadini, con uno sproporzionato ed ingiustificato rigore punitivo, finendo così con l'incrementare irrazionalmente un sistema carcerocentrico produttivo di ulteriore sovraffollamento, incompatibile con ogni forma di rieducazione ed a sua volta causa dell'aumento del fenomeno della recidiva.

Con particolare riferimento al tema delle carceri, in cui si sono registrati quasi cento suicidi lo scorso anno e condizioni di detenzione e gestione dei reclusi semplicemente inumane, proprio il Presidente della Repubblica, sottolineando la gravità della situazione degli istituti di pena, ha stigmatizzato come essa si traduca in *"condizioni angosciose agli occhi di chiunque abbia sensibilità e coscienza. Un'immagine indecorosa per un Paese civile quale è e deve essere l'Italia"*.

Si tratta di temi che non dovrebbero essere estranei a chiunque ritenga di avere titolo per formulare giudizi su scelte di natura legislativa in tema di Giustizia e che non possono essere lasciati allo sdegno ed all'iniziativa di pochi, ma questo è quanto puntualmente accaduto in un contesto drammatico, e che dovrebbe muovere le coscienze, in primo luogo di chi si afferma custode dei diritti e delle regole fondamentali della convivenza.

Eppure non si sente levare una voce.



LE BREVI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO, L'INTERVENTO DEL CNF

Il Presidente del Consiglio Nazionale Forense Francesco Greco è intervenuto lo scorso 24 gennaio alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario presso la Corte di Cassazione.

Nel suo intervento Greco ha evidenziato le profonde trasformazioni del sistema giudiziario italiano, determinate dalle recenti riforme normative, tra cui la Riforma Cartabia e le disposizioni della legge di bilancio 2025, che hanno introdotto nuove restrizioni per l'accesso alla giustizia, manifestando preoccupazione per la crescente rigidità procedurale, che rischia di allontanare il sistema dai principi costituzionali del giusto processo.

Un altro tema centrale, sempre nell'ottica del "giusto processo", riguarda l'uso dell'intelligenza artificiale nella giurisdizione, con il rischio che il processo decisionale e motivazionale sia affidato a un algoritmo, piuttosto che alle convinzioni e decisioni del giudice.

Sul processo civile, ha denunciato l'abuso della trattazione scritta, che ha portato a tribunali vuoti e a un giudice sempre più distante, compromettendo il diritto di difesa e il contraddittorio.

Infine, ha espresso grande preoccupazione per le condizioni carcerarie e l'allarme suicidi, sottolineando l'urgenza di interventi strutturali per garantire la dignità umana dei detenuti e ridurre il ricorso alla detenzione preventiva.

Video e testo integrale: <https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf-news/-/24697-314>

Il saluto degli Avvocati al presidente della Corte di Appello, Filippo Pennisi

di redazione

Un saluto commosso e sentito quello del presidente del Coa di Catania, Ninni Distefano al presidente della Corte di Appello, Filippo Pennisi, lo scorso 15 febbraio in una cerimonia molto partecipata e piena di emozioni: *"Lei si congeda da un lungo servizio ed anche da tante persone che le vogliono bene: colleghi magistrati, personale giudiziario, ma come sa e come vede anche tantissimi avvocati. Credo sia naturale che l'emozione sia forte e si senta un groppo in gola"*.

Distefano ha definito questi anni di Pennisi come *"una vita vissuta e donata ad un servizio altissimo"*, e con un ossimoro: *"... un servizio laicamente sacro"*.

Quindi, rivolgendosi direttamente al presidente Pennisi: *"...Presidente la verità è che forse per certi momenti non si può mai essere pronti, mentre oggi sarebbe certamente più giusto ripensare a ciò che è stato, a ciò che si è fatto, a ciò che si è avuto, a ciò che si è lasciato. Ed in questa prospettiva, qualunque sia l'ordine con il quale lei prenderà in considerazione queste possibili domande, il bilancio che lei oggi può rassegnare è certamente tanto positivo e tanto superiore a qualunque previsione, da far impallidire quel ragazzo che 40 anni fa arrivò, pieno di timori e di speranze, con un primo incarico di Giudice a Caltanissetta"*.

"E se questo era ciò che è stato e poi si ripercorre la sua carriera - ha continuato Distefano - lei può ben dire di essere stato Giudice a tutto tondo, sia nella funzione più propriamente giurisdizionale che nello svolgimento delle funzioni dirigenziali. Perché in ognuno dei Suoi incarichi Lei è sempre andato ben oltre quello che era il mero adempimento del servizio, cercando di superare,



con il Suo impegno personale, le grandi difficoltà che, da sempre, in questo Paese incontra l'Amministrazione della Giustizia".

Il presidente del Coa ha quindi riportato un suo personale ricordo: *"Io ho avuto la possibilità di conoscerla come Giudice dai tempi di Giarre ed Acireale, Consigliere di Corte ma anche come Presidente di sezione e, da ultimo, come Presidente della Corte. E nell'espletamento di questi ruoli, per molti aspetti diversi, c'è un filo comune che lega tutte le Sue esperienze: una puntigliosa professionalità"*. E, quindi, ha sottolineato: *"Ho appena citato le Sue esperienze a Giarre ed Acireale proprio perché secondo me sono un esempio di come, in un momento in cui in quegli Uffici si cominciava a registrare una caduta di attenzione, il Suo arrivo comportò una brusca inversione di tendenza. Le udienze si celebravano con puntualità e con grandissima attenzione al decoro, non si concedevano rinvii immotivati (oggi questo sembra scontato ma a quei tempi non lo era affatto), le cancellerie ritrovarono ordine, insomma si recuperava la serietà e la dignità della funzione giudiziaria perché, come è fin troppo noto, nel processo la forma è sostanza. La verità Presidente è che si dice che la Giustizia deve essere ugua-*

le per tutti e che un buon Giudice non fa sconti a nessuno. Non si dice però che proprio per questo, prima di tutto, il buon Giudice non fa sconti a se stesso. E di questo Lei, prima di tutto, può e deve essere fiero. Perché in ognuno dei Suoi servizi Lei

non si è mai risparmiato, non si è fatto nessuno sconto e mai ha perduto quella che è la dote apparentemente più banale ma certo la più difficile per mille motivi, la costante e puntuale attenzione all'adempimento dei propri compiti".

"E questa dote Presidente - ha evidenziato Distefano - lei ha in qualche modo esercitato nel modo più evidente in questo suo ultimo incarico, ove ogni aspetto burocratico, organizzativo o di rappresentanza è stato curato nel minimo dettaglio e senza mai sottrarsi a nessun obbligo, adempimento o impegno, indipendentemente dalla sua rilevanza, nella convinzione che ognuno di questi oneri, nella propria dimensione e nelle aspettative di qualcuno, era comunque importante. Vede però Presidente, questa fredda descrizione istituzionale non le rende giustizia perché rischia di farla apparire l'esatto contrario di quello che lei è, trascurando il dato e l'elemento più essenziale attraverso il quale lei ha raggiunto gli obiettivi anche professionali che si era proposto o che le erano stati assegnati: un tratto umano attraverso il quale l'indiscussa ed indiscutibile autorevolezza si determinano mediante la gentilezza, il garbo, l'attenzione ed il rispetto reciproco: dei ruoli e delle persone".

Quindi, il presidente del Coa in conclusione di questo breve bilancio ha aggiunto: "... tra ciò che ha lasciato non metta solo i buoni risultati degli Uffici, le performances, le statistiche sulle pendenze ed, insieme ed accanto a quelli, non dimentichi l'immenso patrimonio di affetti, di stima, di apprezzamenti che in questi anni la hanno seguita e che soprattutto tra gli Avvocati (come dico sempre i più bravi a giudicare i Giudici), ha trovato testimonianza quotidiana, da ultimo proprio qualche giorno fa, quando abbiamo avuto il privilegio e l'onore di una sua visita in Consiglio dell'Ordine. Ed allora carissimo Presidente capirà bene, con buona pace di quella bieca verità cui ho accennato all'inizio, che è proprio per questo che il groppo in gola che più che legittimamente oggi Lei prova, altrettanto naturalmente è un po' presente in tutti noi che, come Lei, non eravamo ancora pronti a questa giornata e, nostro malgrado, oggi la salutiamo e con tutto il cuore le auguriamo buona vita, ricca di tante e nuove soddisfazioni".

LE BREVI

L'IMPEGNO SOLENNE PRONUNCIATO DAI NEO ISCRITTI, AVVOCATI E SOSTITUTI DI UDIENZA DEL FORO ETNEO

Il 12 febbraio il Presidente della Corte di appello, Dott. Filippo Pennisi, ha preso parte alla cerimonia dell'impegno solenne pronunciato dai neo iscritti, Avvocati e sostituti di udienza del Foro Etneo, rendendo, con la sua presenza, ancora più significativo questo importante momento. A conclusione si è svolto un cordiale incontro con tutti i Consiglieri nella sala riunioni del Coa, durante il quale si sono ripercorsi i momenti più significativi della proficua collaborazione istituzionale di questi anni. Il presidente Antonino Guido Ninni Distefano e tutti i consiglieri del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania hanno voluto esprimere la stima e l'apprezzamento per gli importanti risultati raggiunti nell'ambito giurisdizionale del Distretto e per il tratto istituzionale ed umano che ha contraddistinto il Presidente Pennisi.

Un momento della giornata



L'abuso di ufficio al vaglio della Corte Costituzionale

di Rino Licata

La Corte costituzionale tratterà, nel corso dell'udienza pubblica del 7 maggio 2025, la questione di legittimità della c.d. "Legge Nordio" nella parte in cui ha disposto l'abolizione del reato di abuso d'ufficio. Giudice remittente è anche il Tribunale di Catania, seconda sezione penale, che dubita della conformità della citata Legge (la n. 114/2024) rispetto ai principi derivanti dagli impegni internazionali assunti dallo Stato italiano, con conseguenziale violazione degli artt. 11 e 117 Cost.

Si sospetta, in particolare, che si sia innanzi a un inadempimento del supposto obbligo sovranazionale di incriminazione delle condotte illecite già ricadenti nell'orbita dell'art. 323 c.p. e del connesso dovere di «non regresso» o «stand still», discendenti dagli articoli 7, co. 4, 19 e 65 della Convenzione delle Nazioni Unite del 2003 contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata nel nostro Paese con Legge n. 116/2009. In estrema sintesi, secondo i remittenti, dalla Convenzione di Merida - pur non derivando un obbligo di criminalizzazione di comportamenti "abusivi" dei pubblici funzionari - discenderebbe un preciso dovere di non decriminalizzarli, in applicazione appunto della clausola di «stand-still», asseritamente violata con abrogazione dell'ipotesi delittuosa in discorso.

In realtà, diversi Tribunali d'Italia hanno posto la medesima questione, tra cui: quelli di Firenze (reiteratamente), di Locri, di Reggio Emilia, di Busto Arsizio, di Bolzano, di Teramo, di Modena e, da ultimo, anche la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 9422/2025.

Sullo sfondo si intravede, secondo alcune ordinanze, anche il conflitto con ulteriori disposizioni

della Carta fondamentale, quali quelle previste dagli articoli 3 e 97 Cost.

La possibilità di addivenire a una sentenza che dichiari costituzionalmente non legittima una norma che ha disposto l'abrogazione di una fattispecie penale è da sempre, come si sa, assai controversa.

Per lungo tempo, il giudizio unanime era quello di ritenere che non fosse consentito esautorare il Parlamento della potestà sovrana di decidere ciò che ha rilievo penale rispetto a ciò che invece deve essere confinato al di fuori di tale ambito. Lo impedirebbe il principio di legalità: "la richiesta di sindacato in malam partem non mira a far riespandere una norma tuttora presente nell'ordinamento, ma a ripristinare la norma abrogata, espressiva di una scelta di criminalizzazione non più attuale: operazione preclusa alla Corte" (così la Corte Costituzionale nella sentenza n. 8/2022).

Negli ultimi anni, tuttavia, si sono registrate da parte della Consulta alcune aperture in senso diverso. Si sono quindi ritenuti ammissibili interventi in *malam partem* sulle leggi penali in caso di violazioni di tipo formale, come il caso di eccesso di delega, ovvero in ipotesi di norme penali di favore, cioè "quelle che stabiliscano, per determinati soggetti o ipotesi, un trattamento penalistico più favorevole di quello che risulterebbe dall'applicazione di norme generali o comuni compresenti nell'ordinamento" (ancora la citata sentenza n. 8/2022).

L'orientamento in questione potrebbe adesso spingersi ancora oltre, sino ad affermare che, nel caso dell'eliminazione del delitto di abuso di ufficio, sarebbe rimasto privo di necessario controllo giuspenalistico un intero ambito delicatissimo,

ficato della Giornata Internazionale degli Avvocati in Pericolo, con particolare attenzione alla situazione bielorusa. I ragazzi hanno realizzato elaborati che raccontano le storie degli avvocati perseguitati, scegliendo articoli di giornale e foto simboliche, poi riuniti in installazioni esposte presso la Biblioteca del Consiglio dell'Ordine. L'esposizione allestita ha conferito allo spazio una dimensione didattica, consentendo a tutti di comprendere la gravità delle discriminazioni e delle restrizioni subite dagli avvocati in Bielorussia.

L'evento ha avuto inizio con i saluti del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, Avv. Antonio Guido Distefano, che ha espresso il proprio apprezzamento per l'iniziativa e per l'entusiasmo dimostrato dagli studenti.

Nel suo intervento, ha ricordato che difendere gli avvocati significa difendere il diritto di tutti i cittadini ad avere un processo equo. Ha inoltre posto l'accento sull'importanza della solidarietà internazionale, poiché, in un mondo interconnesso, ogni violazione dei diritti umani, ovunque avvenga, ha ripercussioni su tutte le società democratiche.

Dopo i saluti istituzionali, gli studenti hanno illustrato i propri elaborati, spiegando come la storia degli avvocati bielorussi perseguitati sia risultata per loro motivo di riflessione e di confronto.

Il messaggio lanciato dalle giovani voci può essere riassunto in un concetto chiaro e inequivocabile: "Difendere gli avvocati è difendere la democrazia, perché senza stato di diritto non c'è libertà né giustizia." Con queste parole, i ragazzi hanno mostrato di aver compreso fino in fondo il senso della ricorrenza, capendo che la protezione di chi garantisce la legalità è un elemento irrinunciabile in ogni società.

A conclusione dell'incontro, il Consiglio dell'Ordine di Catania ha consegnato una targa, in riconoscimento del loro impegno e della loro maturità nell'affrontare un tema così delicato e attuale. L'auspicio è che questi giovani mantengano viva la consapevolezza di quanto sia fondamentale custodire il principio di difesa, non soltanto nei Paesi guidati da regimi autoritari, ma anche nelle democrazie consolidate.

L'evento al Tribunale di Catania è stato non solo un'occasione per ricordare le vittime di persecuzioni legate all'esercizio della difesa, ma anche



LE BREVI

LA SOLIDARIETÀ DELL'AVVOCATURA ITALIANA AI COLLEGHI TURCHI

La ferma presa di posizione del Cnf, dell'OCF e delle Unioni Regionali Forensi alla quale si associa anche il Coa di Catania

L'Avvocatura stigmatizza la sentenza del Tribunale civile di Istanbul, Çağlayan, 2^a sezione civile, del 21 marzo 2025, che ha deliberato lo scioglimento dell'Ordine degli Avvocati di Istanbul.

Si condanna anche la destituzione del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Istanbul Ibrahim Kaboglu (nella foto) e dei membri del consiglio dell'ordine, per aver esercitato il loro diritto fondamentale alla libertà di espressione della professione forense e alla sua inalienabile indipendenza.

L'appello è a tutta la comunità giuridica internazionale, nonché a tutte le organizzazioni di difesa dei diritti umani, a continuare la loro mobilitazione e a condannare questi attacchi inaccettabili all'indipendenza della professione e alla libertà di espressione dell'avvocato.

Siamo tutti avvocati di Istanbul.

un momento formativo capace di coinvolgere le generazioni più giovani in un percorso di consapevolezza e responsabilità civica.

Diventa così evidente che proteggere chi tutela i diritti di tutti rappresenta una conquista della democrazia, da salvaguardare a ogni latitudine e in ogni contesto sociale.

Torneo studentesco del Consiglio Nazionale Forense "Dire e Contraddire" fa tappa a Catania

di Maurizio Ciadamidaro

Distefano: "Un premio alla passione dei giovani per l'arte del confronto"

"Se si vuole che la democrazia prima si faccia e poi si mantenga e si perfezioni, si può dire che la scuola a lungo andare è più importante del Parlamento e della Magistratura e della Corte costituzionale." Su questa frase di Piero Calamandrei si sono confrontati sabato 15 marzo, nella sala adunanze del Palazzo di Giustizia, gli studenti degli Istituti superiori siciliani impegnati nel torneo nazionale della disputa "Dire e Contraddire", indetto dal Consiglio Nazionale Forense.

"Questa iniziativa, che rientra tra le numerose promosse dall'Avvocatura, in tema di educazione alla legalità, dà concretamente la misura della grande passione e sensibilità dei giovani per questi temi. Il confronto di oggi si è svolto ad altissimi livelli oratori e dialettici ed è stato improntato a un profondo rispetto e a grande lealtà. Tutti coloro che hanno partecipato ne sono usciti vincitori, dimostrando che qualsiasi dibattito (malgrado si abbiano tanti esempi contrari), può essere civile e costruttivo, perché finalizzato a far emergere quanto di giusto e positivo può esistere anche in posizioni contrapposte", ha af-

fermato il presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania.

Ad aggiudicarsi la tappa catanese del torneo è stata la squadra Palermo in Ordine formata dai ragazzi degli Istituti di istruzione superiore "Vittorio Emanuele", "Don Bosco" e "Garibaldi" di Palermo.

La mattinata è stata occupata da tre serrate sfide del "Dire e Contraddire", valutate con perizia ed equanimità dalla giuria composta dagli avvocati e consiglieri del Consiglio nazionale forense Biancamaria D'Agostino e Francesco Pizzuto e dall'avvocato Alberto Giaconia, delegato dell'Organismo congressuale forense per il distretto di Catania. Alla disputa hanno preso parte anche le squadre KalatJius formata dagli studenti degli Istituti di istruzione superiore "A. Volta" e "Ruggero Settimo" e dell'Istituto tecnico per le attività sociali "L. Russo" di Caltanissetta; Spedalagos, del Liceo classico statale "Spedalieri" di Catania e Maurodike in Ordine, del Liceo classico "F. Maurolico" di Messina.

La squadra Palermo in Ordine rappresenterà la Sicilia alle sfide interregionali della disputa "Dire e Contraddire".



Stop all'iscrizione a ruolo se non si paga il Contributo Unificato. Le proteste dell'Avvocatura

di Palma Balsamo

La legge di bilancio 2025 ha apportato un'importante, e assai discussa, novità al processo civile.

In particolare, all'art. 14 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia (DPR n. 115/2002), è stato aggiunto il comma 3.1, che stabilisce: *"Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge"*.

Nella circolare del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del 30 dicembre 2024, è stato chiarito che il personale di cancelleria non potrà procedere all'iscrizione a ruolo di una causa civile nei seguenti casi: a) nelle ipotesi in cui il contributo unificato dovuto sia pari o inferiore a 43 euro, se non venga versato integralmente l'importo effettivamente dovuto a titolo di contributo unificato; b) nelle ipotesi in cui l'importo dovuto del contributo unificato sia superiore a 43 euro, se la parte che chiede l'iscrizione della causa non versi almeno l'importo di euro 43.

Sino alla entrata in vigore di tale norma, avvenuta l'1 gennaio di quest'anno, il bilanciamento tra l'interesse pubblico a riscuotere l'imposta e l'attuazione della tutela giurisdizionale è stato risolto attraverso l'obbligo del cancelliere di inviare gli atti all'Ufficio del Registro, riconoscendo quindi come prevalente l'esigenza di garantire al cittadino l'accesso alla giustizia, corollario dello stato di diritto a garanzia del sistema democratico e dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla Legge.

Coerentemente i Giudici di legittimità hanno sempre escluso che gli atti giudiziari possano essere rifiutati in presenza di irregolarità fiscali.

Ad esempio, con l'ordinanza 26 maggio 2020 n. 9664, la Corte di Cassazione afferma che *"il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia. Da quel momento, essendosi perfezionato il deposito, non residua pertanto alcuno spazio per un rifiuto di ricezione degli atti per irregolarità fiscale degli stessi, ai sensi dell'art. 285, D.P.R. n. 115 del 2002, da parte del cancelliere, il quale provvederà alla riscossione delle somme dovute con le modalità ordinarie, indicate dal Ministero della Giustizia"*.

Ancora più significative le tante decisioni della Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. 80 del 1966, ha dichiarato incostituzionale la norma che vietava di rilasciare copie di sentenze non ancora registrate, il cui deposito in giudizio condizionasse la procedibilità dell'impugnazione, affermando che l'interesse fiscale alla riscossione dell'imposta è adeguatamente garantito dall'obbligo imposto al cancelliere di informare l'ufficio finanziario dell'esistenza dell'atto non registrato, ponendolo così in grado di procedere alla riscossione.

Principio ribadito anche con la sentenza n.333 del 2001, con la quale la Consulta ha considerato in contrasto con l'art. 24 della Costituzione l'impedimento di carattere fiscale alla tutela giurisdizionale dei diritti, introdotto dall' art. 7 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, che imponeva al locatore, a pena di improcedibilità dell'azione esecutiva, la dimostrazione di aver assolto taluni obblighi fiscali.



O ancora con la sentenza 140 del 2022 sulla incostituzionalità dell'art. 66, comma 2 del d.P.R. n. 131 del 1986, nella parte in cui vietava il rilascio del provvedimento giurisdizionale con la certificazione di passaggio in giudicato, se non dopo il pagamento della tassa di registro.

La Corte costituzionale, peraltro, fin dalle prime sentenze sull'argomento, ha evidenziato la necessità di mantenere distinti gli oneri che siano collegati alla pretesa dedotta in giudizio e quelli che invece mirano a soddisfare interessi del tutto estranei alla finalità di assicurare al processo uno svolgimento conforme alla sua funzione.

L'onere è infatti un mezzo utilizzato frequentemente nel processo civile, funzionale affinché il processo possa meglio conseguire il suo scopo, in quanto ne garantisce anzitutto il regolare svolgimento e poi l'efficacia pratica, rendendo possibile l'attuazione in concreto della volontà di legge accertata.

Ad esempio la imposizione di cauzioni, quando si abbia ragione di temere che dal comportamento dell'una o dell'altra parte, oppure dal decorso del tempo richiesto per giungere alla decisione ed alla esecuzione, possano derivare danni proprio alla parte che risulti vittoriosa.

Al contrario, la imposizione di un onere, che sia tale da rendere presumibilmente impossibile lo svolgimento delle attività processuali, è in evidente contraddizione logica con la funzione del processo e con il principio sancito nell'art. 24 della Costituzione.

Sulla base di queste considerazioni, la Corte con la sentenza n. 67 del 23 novembre 1960, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 98 del Cod. proc. civ.,

che prevedeva la così detta cautio pro expensis, considerando tale istituto esclusivamente un impedimento; così come nella sentenza n. 21 del 24 marzo 1961 con cui ha dichiarato la illegittimità dell'istituto c. d. del solve et repete e le sue applicazioni specifiche successive, ritenute in contraddizione con il fine del processo e con il diritto di azione.

Mentre la Consulta non ha ritenuto sussistere alcun vizio di illegittimità costituzionale nelle previsioni contenute nell'art. 624 c.p.c., che prevede la possibilità dell'imposizione di una cauzione a carico di chi richiama la sospensione dell'esecuzione forzata.

Il bilanciamento, insomma, fra l'interesse fiscale alla riscossione dell'imposta e quello all'attuazione della tutela giurisdizionale, è avvenuto all'insegna del principio cardine già enunciato dall'art. 7.7 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), per cui va eliminato "ogni impedimento fiscale al diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi".

La novella capovolge la prospettiva: è la tutela dei diritti ad essere costretta a cedere il passo all'interesse economico del Fisco.

La mancata iscrizione a ruolo di un procedimento può aver spesso conseguenze dirimenti, laddove lo stesso debba essere proposto entro un determinato termine a pena di decadenza o di inammissibilità: si pensi agli atti a natura impugnatoria per i quali son previsti termini usualmente stringenti e perentori; si pensi agli atti interruttivi della prescrizione; si pensi ai processi introdotti con ricorso, quali ad esempio le controversie di lavoro, per i quali deposito e iscrizione a ruolo coincidono e determinano gli effetti sostanziali e processuali della domanda.

Senza contare che, viste le modalità esclusive di deposito con le regole del processo telematico, un malfunzionamento del sistema di pagamento del contributo o addirittura un difetto di allegazione o una semplice dimenticanza di deposito della ricevuta del contributo, seppure pagato, o della documentazione che giustifica l'esenzione, non solo causa al cittadino potenziali gravi danni, ma espone l'avvocato a sicura responsabilità professionale.

Non a caso è stato manifestato un grande sconcerto all'interno dell'Avvocatura.

L'**Organismo Congressuale Forense** ha messo l'accento sulla incostituzionalità dello stop ai processi, chiedendo, senza esito, lo stralcio della norma.

Il segretario generale dell'**Associazione nazionale forense** Giampaolo Di Marco considera inaccettabile mettere con le spalle al muro il cittadino che intende rivolgersi alla giustizia, ribadendo che la lotta all'evasione non si fa sopprimendo diritti costituzionali, ma organizzando un sistema in grado di recuperare tempestivamente i tributi evasi.

L' **AIGA** ha messo l'accento sul rischio di far gravare sulla classe forense responsabilità che esulano dalla funzione difensiva, comportando per gli avvocati persino la necessità di anticipare il contributo unificato per non far dichiarare l'estinzione del processo.

La prof.ssa Paola Licci del Comitato Scientifico di **AGI** ha evidenziato che il dovere tributario, ove non adempiuto spontaneamente, non può e non deve trovare affermazione nel processo instaurato dal cittadino a difesa delle proprie situazioni soggettive ma al di fuori di esso, con gli strumenti già previsti dall'ordinamento.

Tantissimi Consigli dell'ordine hanno manifestato il loro disappunto per una norma da tutti considerata una ingiustificata e sproporzionata barriera alla tutela giudiziale.

Non minore sconcerto, del resto, la norma ha suscitato nella Magistratura, se è vero che il Primo Presidente della Corte di Cassazione l'8 gennaio 2025 si è rivolta al Ministero di Giustizia, evidenziando la necessità di avere chiarimenti sulle modalità applicative della norma, in particolare chiedendo se l'enunciato 'la causa non può essere iscritta a ruolo' laddove non venga corrisposto il contributo unificato anche nel minor importo, stia a significare "che il riscontro del mancato pagamento consenta di mantenere sospesa l'iscrizione stessa" sino all'avvenuto pagamento, "oppure comporti il rifiuto, da parte della cancelleria, dell'iscrizione della causa".

E, se si propende per la prima ipotesi (sospensione dell'iscrizione), se sia possibile "configurare un termine entro il quale l'avvocato debba comunque provvedere a dare riscontro del pagamento del contributo unificato, tenendo conto, per un verso, che il deposito dell'atto si ha solo in caso di accettazione dell'atto/ricorso, e, per altro verso, dei termini di legge per la produzione, in sede di legittimità, di atti e documenti di cui agli artt. 369 e 372 c.p.c."

Insomma davvero una novità di cui non si sentiva affatto il bisogno.

Non ci resta adesso che attendere un avvocato coraggioso che provochi un diniego di iscrizione a ruolo per mancato pagamento del C.U., ed un Giudice volenteroso che rimetta la questione di legittimità alla Consulta.

I passi in avanti della giustizia amministrativa nel Distretto di Catania

di Elio Guarnaccia

L'Anno giudiziario appena avviato può considerarsi quello della consacrazione, della stabilizzazione, della ragionevole durata dei processi amministrativi della sezione catanese del Tar Sicilia. Questa è stata la riflessione che ho potuto condividere in occasione della cerimonia di inaugurazione del Tar etneo, dello scorso 1 marzo, dove sono intervenuto portando il saluto del presidente del COA Catania, Antonino Guido Distefano.

Il Presidente Pancrazio Maria Savasta, nella sua relazione, ci ha riferito i risultati del 2024, che confermano la nostra percezione: il Tar Catania oggi riesce a contenere la durata del processo in tempi ragionevoli, grazie ad una efficiente organizzazione, ed un efficace utilizzo dell'ufficio del processo, secondo le linee ormai da anni tracciate proprio dal Presidente.

E lo dico senza alcuna piaggeria, che non mi si addice, ma con reale soddisfazione.

Questo è infatti un approdo preziosissimo.

Non solo e non tanto per il dato in sé, ma soprattutto per gli effetti a cascata che i tempi congrui determinano, in particolare fuori dalle aule di questo Tribunale Amministrativo.

La prima ricaduta è proprio sul rapporto tra avvocato e assistito, perché si semplifica quella parte del nostro lavoro, di "cronaca, di racconto, del processo", a volte non agevole.

Inoltre, per l'utente dell'autorità giudiziaria -e lo definisco così volutamente- è un segnale di efficienza del "sistema giustizia" che ingenera fiducia, credibilità, persino gradimento.

Ultima ricaduta, forse la più importante in termini di effettività della giustizia: più è congrua la durata del processo, meno viene intaccato il "peso" del bene della vita perseguito.

In definitiva, questo approdo innesca un circolo virtuoso, che può finanche costituire un importante fattore di inversione della tendenza di flessione del contenzioso amministrativo, che ha contraddistinto gli ultimi anni, ma che sembra in via di superamento.

E però, è proprio per questo che auspico che l'attenzione alla durata del processo amministrativo rimanga sempre alta, resti una priorità del Tar etneo, anche laddove dovesse essere meno agevole, e anche laddove venga confermata, a regime, l'assenza del cd. arretrato.

Ed è in questa prospettiva che, anche nella qualità di referente dell'osservatorio COA della Giustizia Amministrativa, ribadisco con entusiasmo il contributo del mio Ordine, di facilitazione, di spinta e, qualora dovesse servire, di sentinella, sempre sulla scorta dello spirito collaborativo che credo abbia contraddistinto questi primi due anni del nostro mandato.

Altro scenario in cui ritengo fondamentale mettere in campo quello spirito collaborativo a cui ho appena fatto riferimento, è quello dell'ingresso massiccio dell'intelligenza artificiale nelle professioni legali.

Riscontro con favore come quest'anno più Presidenti di TAR, in occasione dell'inaugurazione dell'Anno Giudiziario dei Tribunali Amministrativi da loro presieduti, abbiano dedicato numerose riflessioni al tema. Lo ha fatto il 1 marzo il Presidente Savasta, nonché lo scorso 14 febbraio il Presidente Veneziano del Tar Palermo.

Non mi riferisco solo al tema del sindacato dell'attività amministrativa posta in essere mediante applicativi di intelligenza artificiale, tema anch'esso di grande rilevanza e che sconta un approccio normativo che mira non tanto alla

LE BREVI

16

GUIDO ALPA, «MAESTRO DEL DIRITTO CIVILE». UNA GRAVE PERDITA PER L'AVVOCATURA.

Il cordoglio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania

È morto Guido Alpa, giurista e avvocato italiano. Uno dei massimi giuristi italiani e fra i maggiori civilisti a livello internazionale. Presidente del CNF dal 2004 al 2015. Professore dell'Università di Roma "La Sapienza", ha insegnato anche alla Luiss di Roma.



17

regolamentazione, quanto alla protezione del sistema eurounitario, dalla forza, forse non contrastabile, degli operatori extraeuropei.

E infatti, sia l'AI Act, con i suoi divieti ed il suo approccio basato sul rischio, sia l'art. 30 del codice dei contratti pubblici (al momento unica norma italiana in materia di soluzioni automatizzate di AI) che affida la tenuta del sistema alla cd. riserva di umanità, al controllo a valle dell'uomo sull'algoritmo, che però a bene vedere può costituire una negazione dei canoni di efficienza ed economicità della buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost.

D'altronde, è proprio l'art. 97 Cost. che mantiene ancora la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di scegliere, di valutare se l'AI serva davvero, oppure o se, valutando per ogni singolo procedimento amministrativo da porre in essere, se ne possa fare a meno.

Dove invece non possiamo scegliere è, tra le altre, proprio nell'esercizio della professione legale.

L'AI generativa di testo è ormai entrata in modo massivo nelle case, negli studi legali, nei tribunali.

I testi generati dall'AI -non è un azzardo affermarlo- contribuiscono al diritto vivente.

E ciò, in un momento in cui la produzione e la distribuzione di questi applicativi non è soggetta ad alcun vicolo normativo: l'intelligenza artificiale generativa infatti non è soggetta ai divieti divenuti operativi lo scorso 2 febbraio, e dall'altro lato è ancora lontana l'entrata in vigore degli adempimenti e degli obblighi in materia di sviluppo e distribuzione degli applicativi ad alto rischio, sanciti anch'essi dal regolamento europeo. D'altronde, non può di certo essere l'unica soluzione quella di affidarsi alla compliance imposta a chi sviluppa il software dall'AI Act.

È dunque necessario alzare il livello di attenzione su questi strumenti, sia sul piano dell'etica che su quello della conoscenza e consapevolezza.

Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Catania certamente non si sottrae al suo ruolo istituzionale, di accompagnamento del Foro alla metabolizzazione di questa rivoluzione, mediante progetti di studio, di approfondimento e di formazione, che stanno già contraddistinguendo il nostro lavoro.

E poi ancora collaborazione con gli altri Fori e con le magistrature.

Senza dimenticare la divulgazione, practice sempre più comune tra gli enti istituzionali nel perseguimento dell'interesse pubblico: in questa pratica, tra gli altri, negli ultimi mesi si è certamente distinta l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Proprio a tal fine, il 17 marzo abbiamo tenuto al Tribunale di Catania un convegno, organizzato con l'Ordine degli avvocati di Milano, l'Ordine forense pioniere in questo percorso di sensibilizzazione, con l'intento di avviare un monitoraggio del fenomeno AI nelle professioni legali, ed in particolare degli applicativi maggiormente diffusi.

L'auspicio è che anche il Tribunale Amministrativo Regionale possa rendersi disponibile ad una collaborazione, anche su questo piano, con la bussola sempre rivolta al miglioramento dei servizi della giustizia Amministrativa, ed in definitiva all'effettività della tutela giurisdizionale.

L'AI Act e il danno derivante dall'uso dell'intelligenza artificiale

di Giuseppe Sileci

Recentemente il Parlamento Europeo ha approvato il Regolamento sull'Intelligenza Artificiale (Reg. UE 2024/1689), meglio noto come AI Act.

La definizione di un perimetro normativo, all'interno del quale l'Intelligenza Artificiale possa svilupparsi rispettando i diritti fondamentali degli individui, è una iniziativa che non può non essere salutata con favore, non fosse altro per gli enormi interessi economici sottostanti ed il concreto pericolo che il perseguimento di questi interessi possa avere imprevedibili conseguenze sulla vita delle persone e sulle aziende.

Il Regolamento Europeo, però, non ha affrontato un aspetto tutt'altro che secondario ed in relazione al quale presto i Giudici potrebbero essere chiamati all'esercizio delle loro funzioni. Mi riferisco ai danni che possano derivare a persone o cose dall'uso di sistemi di intelligenza artificiale ed alla individuazione delle responsabilità.

La questione è molto peculiare perché, per certi versi, presenta profili del tutto inediti.

In linea di principio, infatti, sino ad ora se dall'uso di una determinata "cosa" ne è derivato un danno al medesimo utilizzatore ovvero a terzi, di questo pregiudizio è stato chiamato a rispondere chi la "cosa" ha fabbricato e/o messo in commercio, se il danno è dipeso da un difetto, ovvero il medesimo utilizzatore (che di volta in volta potrà essere il proprietario, il titolare di altro diritto reale ovvero il mero detentore) se ne ha fatto un uso non appropriato ovvero non ha esercitato il controllo sulla stessa.

L'elemento di novità rispetto al passato sta nel fatto che i più recenti sistemi di intelligenza artificiale sono in grado di assumere decisioni autonome.

Quindi, se sino ad ora il danno è sempre stato imputato ad una azione e/o omissione umana, l'avvento di sistemi di intelligenza generativa, progettati per l'apprendimento autonomo e per funzionare o fare funzionare le macchine, in cui sono inseriti come componenti, senza l'ausilio e l'intervento umano, solleva un enorme problema, e cioè stabilire chi debba rispondere di questi danni.

E non semplifica certo la soluzione l'attuale quadro normativo di riferimento che, pur prevedendo forme speciali di responsabilità che rappresentano una tutela rafforzata delle ragioni del danneggiato e che prescindono dalla colpa e/o dalla prova della colpa, ascrive pur sempre alla persona fisica o giuridica le conseguenze, individuando di volta in volta un criterio di collegamento tra il soggetto al quale imputare il danno e la causa di questo.

Sebbene il dibattito sia ancora agli inizi, infatti sembra diffuso il convincimento che la materia mal si presti ad essere disciplinata dalle norme vigenti, che risalgono ad un'epoca storica in cui l'idea stessa che l'intelligenza umana, con le sue implicazioni in termini di libero arbitrio ed autodeterminazione, potesse essere affiancata o addirittura sostituita da una intelligenza artificiale era liquidata come fantascienza.

LE BREVI

150 ANNI DI AVVOCATURA

È una storia che attraversa l'anima del Paese, quella degli Ordini forensi italiani e che, a 150 anni dalla loro nascita, viene raccontata in un corto promosso dal Consiglio Nazionale Forense.

Da Lidia Poët a Giorgio Ambrosoli: nel video un tributo agli avvocati che hanno fatto la storia d'Italia.

Guarda e condividi il video:
<https://www.cnf.it/>



D'altronde, che il fenomeno della diffusione sempre più massiccia della intelligenza artificiale possa avere ulteriori conseguenze sulle persone e sulle aziende a causa di un vuoto normativo che non ne disciplini la responsabilità civile, è una preoccupazione delle stesse istituzioni europee.

Ne sono una eloquente dimostrazione sia la recente Direttiva del 23.10.2024 n. 2853 che, abrogando la precedente direttiva 85/374/CEE, ha dettato nuove regole in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, sia la proposta di direttiva relativa all'adeguamento delle norme in materia di responsabilità civile extracontrattuale all'intelligenza artificiale.

La Direttiva n. 2853/2024 ha lo scopo di aggiornare la normativa già esistente in materia di responsabilità da prodotto difettoso, adeguandola al progresso tecnologico.

Ed infatti nella definizione di prodotto è incluso anche il software e nel considerando n. 6 è chiarito che "al fine di garantire la completezza del regime dell'Unione in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, è opportuno che la responsabilità oggettiva per danno da prodotti difettosi sia applicabile a tutti i beni mobili, tra cui il software, compresi quelli integrati in altri beni mobili o incorporati in beni immobili"; il considerando n. 13 invece precisa che "i prodotti nell'era digitale possono essere tangibili o intangibili. Sul mercato è sempre più diffuso il software, come i sistemi operativi, il firmware, i programmi per computer, le applicazioni o i sistemi di IA, e la sua importanza ai fini di sicurezza dei prodotti è sempre maggiore. Il software può essere immesso sul mercato come prodotto a sé stante o può essere poi integrato in altri prodotti come componente e può causare danni dovuti al suo funzionamento".

Il chiaro intento del legislatore europeo di assicurare che la tutela sia estesa ai danni cagionati dal prodotto la cui difettosità sia riferibile ad un componente integrato nello stesso e costituito da un software o altro sistema informatico si coglie chiaramente in quelle disposizioni della Direttiva che, ad esempio, nel valutare il carattere difettoso di un prodotto prescrivono che siano presi in considerazione - tra l'altro - "gli effetti sul prodotto della sua capacità di continuare a

imparare o acquisire nuove funzionalità dopo la sua immissione sul mercato o messa in servizio" (art. 7 comma 2 lett. c); ovvero che escludono l'esonero di responsabilità del fabbricante se la difettosità del prodotto, che sia sotto il suo controllo, è dovuta al software (inclusi gli aggiornamenti o le migliorie) oppure alla mancanza degli aggiornamenti necessari per mantenerne la sicurezza (Art.11 comma 2 lett. b - c).

Tuttavia, la Direttiva - che comunque dovrà essere recepita dai singoli Stati - si applicherà ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dopo il 9 dicembre 2026 ed inoltre ha un ambito di applicazione particolarmente ristretto perché circoscritto al risarcimento dei soli danni che il prodotto difettoso abbia arrecato ad una persona fisica e consistenti nella morte, nelle lesioni personali e nel danneggiamento o nella distruzione di qualsiasi bene destinato ad uso personale.

Ne sarebbero esclusi, pertanto, tutti i danni arrecati a persone giuridiche e tutti i danneggiamenti a beni materiali che abbiano una destinazione diversa da quella personale.

Ben più efficace - verosimilmente - sarà la tutela offerta dalla proposta di Direttiva sulla responsabilità da intelligenza artificiale quando questa sarà approvata dal Parlamento Europeo, la quale intende disciplinare - alleggerendolo - l'onere della prova nelle azioni civili di responsabilità civile per colpa volte ad ottenere il risarcimento del danno causato da un sistema di IA.

La platea cui si rivolge la suddetta proposta di direttiva pare ben più ampia di quella della recente Direttiva sul danno da prodotti difettosi perché si applicherà a qualunque "persona" che presenta una domanda di risarcimento del danno e che sia stata danneggiata dall'output di un sistema di IA o dalla mancata produzione di un output che avrebbe dovuto invece essere prodotto da tale sistema.

Per persona si deve intendere sia qualunque persona fisica che giuridica, ciò potendo desumersi dalla assenza di aggettivi sia dal fatto che la medesima proposta, quando parla di "attore potenziale", lo definisce come "una persona fisica o giuridica che sta valutando la possibilità di presentare una domanda di risarcimento del danno, senza averla ancora presentata".

Rimane il fatto, però, che la detta proposta - che pare comunque più incentrata ad alleggerire l'onere processuale della prova piuttosto che definire la natura della responsabilità - non ha ancora terminato l'iter parlamentare.

Pertanto, se l'uso dell'intelligenza artificiale dovesse avere una accelerazione - come peraltro pare prevedibile - e se da questo uso ne derivassero danni a terzi, la individuazione delle responsabilità non potrebbe non avvenire alla luce del vigente ordinamento.

E se la fattispecie non potesse inquadarsi in nessuna delle norme che - derogando ai principi generali sanciti dall'art. 2043 c.c. - prevedono forme di responsabilità presunta ovvero oggettiva, al malcapitato non rimarrebbe che la strada dell'azione risarcitoria per colpa, con intuibili difficoltà sul piano processuale dell'onere della prova.

Vi è da dire, però, che - nel breve e medio periodo - molte utilizzazioni di sistemi di intelligenza saranno promiscue, nel senso che l'azione umana, anche nella forma del semplice controllo, continuerà ad essere preminente o quanto meno concorrente.

Quindi, tutte le volte in cui l'intervento umano sarebbe stato in grado di interrompere il funzionamento del sistema di intelligenza artificiale che abbia iniziato a generare output inattesi e/o non voluti - e ciononostante, per difetto di controllo di chi aveva il dovere di esercitare la vigilanza, ciò non sia accaduto e ne sia derivato un danno a terzi, l'algoritmo si inserirebbe nel nesso causale alla stregua di qualsivoglia "cosa" dotata di intrinseco dinamismo.

In questi casi, potrebbe essere meno problematica la sussunzione della fattispecie nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c. e del danno dovrebbe risponderne chi ne aveva la custodia, ossia colui che - adoperando l'intelligenza artificiale - era in un rapporto di "relazione meramente fattuale" con questa, se non dimostra il caso fortuito, ed impregiudicato il diritto del custode responsabile ad essere manlevato dal fornitore del sistema di intelligenza artificiale previa dimostrazione - che, considerata la complessità di questa tecnologia, potrebbe essere tutt'altro che agevole - della erronea progettazione e/o realizzazione dell'algoritmo che lo fa funzionare.



LE BREVI

A CATANIA LO SCORSO 2 APRILE HA FATTO TAPPA LA "CAROVANA DELLA PREVENZIONE"; IL PROGETTO PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE PER LE AVVOCATE DI CASSA FORENSE!

La giornata che ha avuto un grande successo e una significativa partecipazione ha previsto l'allestimento di uno spazio dedicato nel quale, con l'utilizzo di una o più unità mobili della "Carovana della Prevenzione", è stato offerto alle Avvocate visite ed esami diagnostici gratuiti per la prevenzione dei tumori al seno, delle patologie della tiroide o ginecologiche, oltre che anche ai Colleghi, consulenze nutrizionali e sul mantenimento dei corretti stili di vita.

Nel dettaglio sono state previste:

- Mammografia (per le donne over 40 anni)
- Ecografia senologica (per le donne under 40 anni)
- Visita Ginecologica (riservato solo alle donne)
- Visita Endocrinologica (riservato solo alle donne)
- Consulenze Nutrizionali (donne/uomini)

Il reato di istigazione all'anoressia alla luce del disegno di legge 990. Una realtà sommersa, quantomai attuale

di Cristina Grasso

Il 15 marzo si è svolta la Giornata Nazionale dei Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA), nota anche come Giornata del Focchetto Lilla. Questa iniziativa è stata promossa per la prima volta nel 2012 da un genitore che in quella data perse la figlia di 17 anni a causa della bulimia ed è stata ufficialmente riconosciuta nel 2018 dal Ministero della Salute.

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, i Disturbi del Comportamento Alimentare costituiscono una delle principali cause di disabilità e mortalità tra i giovani nei Paesi occidentali e sono stati inclusi tra le priorità per la tutela della salute mentale.

"Negli ultimi anni stanno emergendo nuove forme sintomatiche", spiega la Dott.ssa Francesca Gomez Homen, psichiatra, che rappresenta l'Azienda ULSS 9 Scaligera al Tavolo Regionale Disturbi Alimentari. "Una di queste è la "vigoresia", un disturbo che molti ricercatori considerano il corrispettivo dell'anoressia nel genere maschile, e che si caratterizza per una ossessione per i muscoli e l'attività fisica e che si accompagna ad un'alimentazione inadeguata e altamente selettiva, tale da comportare problematiche organiche. Si tratta di un disturbo ancora poco riconosciuto e spesso il clinico ne viene a conoscenza nel trattamento di altre diagnosi psichiatriche.

Questi disturbi, come si evince anche dall'età di esordio, sono l'espressione delle difficoltà che una persona può incontrare nel percorso evolutivo di ricerca della propria identità e della propria differenziazione psichica rispetto alle figure di riferimento. È indicativo il preoccupante aumento – fino al 30% in più – che si è registrato in concomitanza dell'emergenza pandemica, quando

sono venuti a mancare i fattori fondamentali per lo sviluppo dell'identità: la socialità, il confronto con i coetanei, l'attività fisica e il contatto con la natura e la frequenza scolastica".

"Per questo è fondamentale che, accanto alla cura del comportamento distorto – aggiunge la psichiatra Gomez Homen – vi siano interventi psicoterapeutici che diano spazio ai vissuti profondi e aiutino a dare un senso all'esperienza che il soggetto sta vivendo; anche perché, sempre più frequentemente, si rilevano forme cliniche in cui, accanto al disturbo alimentare, sono presenti altri disturbi psichiatrici, come depressioni, disturbi ossessivi e disturbi di personalità che devono essere presi in carico in maniera integrata.

E Dal punto di vista normativo e delle tutele, qual è lo stato attuale e quali sono gli interventi previsti nel nostro ordinamento per proteggere le vittime di condizionamenti violenti che cadono nella trappola dello "specchio ingannatore"? Numerosi disegni di legge sono stati presentati nel corso degli anni, ma molti di essi sono ancora in fase di discussione in Parlamento".

"Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'art. 580-bis nel codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia" questo è il titolo del disegno di legge n. 990 in esame in Senato, divenuto il testo base a seguito di un'analisi congiunta con i disegni di legge n. 599 (Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare) e n. 1006 (Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare).



Si tratta di un reato che, coerentemente, verrebbe collocato dopo l'articolo «Istigazione o aiuto al suicidio» (art. 580 c.p.) e che si auspica possa essere presto inserito nel Codice penale, data l'urgenza di contrastare il fenomeno dell'istigazione a pratiche alimentari pericolose e spesso mortali.

Ecco qualche numero che consenta di offrire la reale portata del fenomeno e l'urgenza di un intervento sul punto: nel 2019 i casi di disturbi alimentari (anoressia, bulimia e binge eating) intercettati erano stati 680.569, nel 2020 erano balzati a 879.560, nel 2021 a 1.230.468, nel 2022 a 1.450.567, sino a giungere nel 2023 all'impressionante numero di 1.680.456.

Non vi è dubbio che una legge non eliminerà completamente il problema, ma è altrettanto vero che essa potrebbe agire da deterrente, confinando la questione in un ambito più ristretto e di difficile accesso, diversamente dalla situazione attuale.

L'articolo 1 del citato disegno di legge fornisce una prima importante definizione riguardo ai disturbi del comportamento alimentare, classificandoli come "malattie sociali". Viene specificato che l'anoressia nervosa è il disturbo in cui il paziente rifiuta il cibo, mentre la bulimia nervosa è caratterizzata dall'assunzione di quantità spropositate di cibo. Questi sono indubbiamente i due principali disturbi, ma non gli unici. Ad esempio, il Disturbo da Alimentazione Incontrollata (Binge-Eating Disorder) comporta abbuffate ricorrenti senza condotte compensatorie come il vomito autoindotto presente nella bulimia. Inoltre, tra i giovani è diffusa la "drunkoressia", in cui si riduce il consumo calorico derivante dal cibo

per compensarlo con bevande alcoliche, soprattutto nelle ore serali e notturne.

Uno degli aspetti più preoccupanti legati alla diffusione di questi fenomeni è l'utilizzo del web per enfatizzare la magrezza. Piattaforme come Telegram, Instagram e WhatsApp sono i principali veicoli attraverso cui proliferano siti e chat, rendendo sempre più complesso il controllo di tali contenuti.

Numerose sono le chat, periodicamente chiuse e riaperte, che danno vita a vere e proprie sette nelle quali gli utenti cercano di esercitare il controllo sul consumo alimentare. Gli utenti si incoraggiano a ridurre l'assunzione di cibo e condividono fotografie dei loro progressi.

I siti pro Ana (che rappresentano l'anoressia) e i siti pro Mia (termine utilizzato per la bulimia) sono emersi come conseguenza di una tendenza iniziata negli Stati Uniti d'America. Attraverso questi siti, blog o chat, milioni di giovani in tutto il mondo promuovono e diffondono comportamenti legati all'anoressia e alla bulimia.

Per potervi accedere, occorre rispettare la principale regola: non mangiare.

Nonostante l'oscuramento dei gruppi pro Ana e pro Mia nel corso degli anni a seguito di gravi episodi, che hanno visto spezzarsi vite di giovani ragazzi, si sta diffondendo la tendenza del Thinpiration (da «thin», magrezza e «inspiration», ispirazione; letteralmente «ispirazione alla magrezza»). È frequente trovare canali che, sotto questa denominazione apparentemente innocua, nascondano veri e propri incitamenti all'anoressia. Basti semplicemente unirsi per entrare in quel pericoloso ambiente nel quale molte giovani ragazze, ingenuie, restano intrappolate.

Lo sfruttamento del senso di inadeguatezza spesso sperimentato, soprattutto durante l'adolescenza, unito a un atteggiamento di rassegnazione delle vittime che porta a emulare comportamenti errati, sono i motivi per cui è urgente l'emanazione di una legge.

L'art. 2 del disegno di legge prevede l'introduzione della fattispecie particolare, sulla cui formulazione ancora si dibatte a suon di emendamenti che incideranno sull'emanazione del testo integrale: 1. Dopo l'articolo 580 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 580-bis.- (Istiga-

zione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, determina o rafforza l'altrui proposito di ricorrere a pratiche di restrizione alimentare prolungata, anche solo potenzialmente idonee a procurare l'anoressia o la bulimia, e ne agevola l'esecuzione è punito con la reclusione fino a un anno e la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000. Se il reato di cui al primo comma è commesso nei confronti di una persona in condizioni di minorata difesa, ovvero di una persona minore di età o di una persona priva della capacità di intendere e di volere, si applica la pena della reclusione fino a due anni e la sanzione amministrativa da euro 20.000 a euro 100.000. Qualora il soggetto di cui al primo comma si trovi, previo accertamento medico, affetto da disturbo del comportamento alimentare, la sanzione della pena detentiva è commutata nella segnalazione da parte dell'autorità giudiziaria agli organismi sanitari competenti, quali i centri di riferimento per la cura dei disturbi del comportamento alimentare (DCA) o, in assenza, ai Dipartimenti di salute mentale o ai Servizi per le tossicodipendenze, che avviano la presa in carico del soggetto medesimo e attuano le procedure diagnostico-terapeutiche del caso».

L'art. 3 prevede piani per la diagnosi precoce e il miglioramento delle cure per i soggetti colpiti, la prevenzione, l'inserimento nelle attività scolastiche, sportive e lavorative, l'educazione sanitaria e alimentare della popolazione e l'aggiornamento professionale del personale sanitario, scolastico e sportivo.

Sono inoltre previsti percorsi specifici e programmi di formazione e sostegno per le famiglie delle persone con disturbi del comportamento alimentare, con particolare attenzione agli aspetti psichiatrici e psicologici.

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge è prevista l'adozione di criteri e modalità volte a impedire l'accesso ai siti internet che diffondono tra i minori messaggi potenzialmente pericolosi, in grado di istigare a pratiche di restrizione alimentare prolungata, suscettibili di provocare e diffondere disturbi alimentari. Inoltre, tali criteri devono prevedere il reindiriz-

zamento automatico e anonimo dell'utente alla piattaforma interattiva sui disturbi alimentari.

Sarà compito della polizia postale e delle comunicazioni monitorare i siti internet.

Infine, all'articolo 4, viene regolamentata la diagnosi precoce e la prevenzione mediante il riconoscimento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano della facoltà di indicare alle aziende ospedaliere e alle aziende sanitarie locali gli interventi operativi idonei a definire un programma articolato. Questo programma mira ad assicurare la formazione e l'aggiornamento professionale del personale medico e scolastico sulla conoscenza delle malattie in esame, a definire le complicanze e monitorare le patologie associate alle malattie, e a curare i pazienti affetti dalle predette malattie per evitare il loro aggravamento.

Inoltre, il disegno di legge prende in considerazione l'utilizzo professionale dell'immagine femminile nelle campagne pubblicitarie. È previsto che le agenzie di moda e pubblicitarie non possano avvalersi di modelle e modelli privi di certificato medico, né di coloro i cui certificati medici attestino un indice di massa corporea (IMC/BMI) inferiore a 18. Le agenzie che contravvengano alle disposizioni già menzionate sono soggette a sanzioni amministrative comprese tra euro 50.000 e euro 100.000.

Dal 26 marzo 2024, data della seduta della Commissione permanente Giustizia in cui è stato espresso parere favorevole al disegno di legge, fino ad aprile dello stesso anno, sono stati presentati quaranta emendamenti al disegno di legge. Nella seduta del 15 maggio 2024 è stato espresso parere non ostativo, pur rilevando che nessuno degli emendamenti riferiti all'articolo 2 rispondeva alle condizioni del parere già espresso sul testo.

La strada è lunga, ma un dato è certo. Il presente disegno di legge non aspira a risolvere da solo le molteplici problematiche legate alla complessità dei disturbi alimentari, che coinvolgono vari aspetti della vita quotidiana: psicologici, medico-sanitari, sociali e culturali. Non affronta le cause profonde che hanno fatto esplodere tale patologia, fino a pochi decenni fa limitata a pochi casi circoscritti, in un fenomeno di mas-

sa contemporaneo; tuttavia, offre la possibilità di contrastarne concretamente la diffusione e la promozione.

Inoltre, con l'individuazione del nuovo reato d'istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia si permette alle Forze di polizia di agire in modo tempestivo e di mettere in atto una serie di misure di contrasto all'incitamento a comportamenti alimentari che possono minacciare gravemente la salute fino a compromettere in modo irreversibile l'integrità psico-fisica delle persone colpite – nella maggior parte dei casi ragazze minorenni –, al punto da provocarne, nei casi più estremi, la morte.

Occorre, inoltre, ricordare che i disturbi dell'alimentazione sono il risultato dell'interazione di più fattori: predisponenti (genetici, psicologici, ambientali e socioculturali), precipitanti (diete restrittive e difficoltà psicologiche personali) e di mantenimento (digiuno e il rinforzo positivo dall'ambiente).

L'idea che un disturbo così complesso possa svilupparsi a seguito dell'istigazione da parte di questi siti è estremamente riduttiva. Ci si augura, quindi, che le istituzioni intervengano quanto prima con l'adozione di leggi per indirizzare le famiglie, la scuola e gli operatori sanitari a compiere tutti quegli interventi che permettano di aiutare il malato ad uscire da questo tipo di patologia e a renderlo meno vulnerabile, e che l'occasione non rappresenti un mero specchietto propagandistico privo di prospettive.


LE BREVI

VADEMECUM FISCALE PER GLI AVVOCATI

Come scrive nella premessa il presidente della Cassa Forense, Valter Militi: "Il Mondo fiscale rappresenta uno degli ambiti più complessi per gli avvocati, obbligati ad aggiornarsi e districarsi tra norme in continua evoluzione e adempimenti burocratici. Questo vademecum nasce con l'intento di offrire uno strumento chiaro, pratico ed efficace, utile sia per i colleghi più esperti, stante la necessità di adeguare le scelte al mutare delle realtà tributarie, sia per i giovani che devono orientarsi all'inizio del percorso professionale.."

A cura della Commissione Studi di CassaForense e di UNCAT - Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi.

Leggi tutto: <https://bit.ly/4bIBAKD>



Assegno divorzile, mantenimento figli e ripetizione dell'indebito


di Antonello Guido

Le controversie relative al mantenimento, alla ripetizione dell'indebito, ed al risarcimento del danno, costituiscono una delle preminenti voci di dibattito del processo di famiglia. Il presente contributo intende delineare una visione d'insieme del fenomeno, esaminando, all'uopo, alcune rilevanti e funzionali pronunce giurisprudenziali, adattabili ed utilizzabili, a seconda del caso, nella quotidiana pratica operativa.

Con la sentenza n. 11490 del 29 novembre 1990, le Sezioni Unite della Cassazione statuiscono che: «[...] l'accertamento del diritto di un coniuge alla somministrazione di un assegno periodico a carico dell'altro va compiuto mediante una duplice indagine, attinente all'an ed al quantum. Il presupposto per concedere l'assegno è costituito dall'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (tenendo conto non solo dei suoi redditi, ma anche dei cespiti patrimoniali e delle altre utilità di cui può disporre) a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, senza che sia necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto, il quale può essere anche economicamente autosufficiente, rilevando l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle condizioni economiche del medesimo che, in via di massima, devono essere ripristinate, in modo da ristabilire un certo equilibrio».

Tale orientamento, a lungo osservato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, riteneva sostanzialmente che l'assegno divorzile dovesse consentire all'avente diritto di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, applicandosi a tal fine il c.d. criterio dell'inadeguatezza dei mezzi laddove il richie-

dente dimostrasse di non possedere idonei mezzi di sussistenza. Detta posizione fu poi ribaltata dalle stesse Sezioni Unite con la sentenza n. 18287 dell'11 luglio 2018, che offrì una rilettura del concetto di adeguatezza dei mezzi e dei parametri di applicazione dei criteri essenziali per la concessione dell'assegno divorzile, chiarendo che: "Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla



conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto" (cfr. anche Cass. Civ., 07.12.2021, n. 38928; Cass. Civ., 08.09.2021, n. 24250).

Ciò significa che il giudizio sull'adeguatezza dei mezzi deve basarsi oggi sul complesso dei predetti enunciati criteri, da esaminarsi, considerarsi e coordinarsi unitariamente ed in modo equoordinato, la cui valutazione, pertanto, dev'essere compiuta sia in relazione all'assenza di essi, od all'insufficienza oggettiva, che del contributo reso alla conduzione della vita familiare dalla parte economicamente più debole; contributo che, una volta sciolto il vincolo matrimoniale, produrrebbe effetti vantaggiosi solo per l'altra parte. Da quanto appena riferito deriva che la sola differenza reddituale tra i coniugi, seppure coesistente alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, è divenuto ormai un criterio di secondo piano ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, non costituendo più l'unico elemento di valutazione utile per pervenire alle statuizioni concernenti la sua attribuzione e la quantificazione proporzionata alle sostanze dell'altro coniuge. L'apprezzamento, dunque, deve tenere in considerazione tutta una serie di vari fattori, ivi compresa l'autosufficienza economica del richiedente (Cass. 09.08.2019, n. 21234).

La domanda, inoltre, resta soggetta alla disciplina della distribuzione degli oneri probatori ex art. 2697 c.c., secondo il quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, e chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti, ovvero eccepisce che il diritto si sia modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda, così derivando che, anche in sede di modifica delle condizioni economiche, ove la domanda fosse formulata sic et simpliciter per richiedere o confermare l'assegno divorzile, non potrà essere ritenuta meritevole di accoglimento qualora non fosse compiutamente allegata, né tanto meno provata, la sussistenza o la persistenza dei presupposti necessari volti a legittimare l'evocazione di tale diritto; ciò, a maggior ragione, laddove la parte richiedente si limitasse a lamentare genericamente

una qualsiasi difficoltà o di essersi dedicata alla famiglia, senza purtuttavia provare di aver sacrificato e rinunciato a serie e realistiche occasioni di crescita professionale e reddituale a beneficio delle esigenze familiari.

Anche in merito al diritto dei figli maggiorenni di percepire il sostentamento economico la giurisprudenza si è molto evoluta giungendo oggi ad affermare che la loro autonomia possa ritenersi raggiunta finanche per presunzione allorché abbiano conseguito titoli di studio adeguati, siano nelle condizioni di lavorare per provvedere al proprio mantenimento, non risulti provata nessuna disabilità od impedimento, né tantomeno la pendenza di un percorso di studi fondamentale ancora da completare. Spetta, pertanto, al figlio che abbia concluso in regola il proprio percorso formativo dimostrare, con onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato per rendersi economicamente autonomo, nonché impegnato attivamente per trovare un'occupazione sulla base delle opportunità offerte dal mercato del lavoro, se necessario ridimensionando le proprie aspirazioni e senza indugiare nell'attesa di un'opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni, utilizzando magari gli strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, finalizzati a dare sostegno al reddito (Cass. Ordinanza del 03.12.2021, n. 38366).

Secondo la Cassazione, infatti, qualora il figlio maggiorenne dotato di titolo di studio non trovasse un'occupazione stabile od un posto di lavoro la cui remunerazione possa renderlo indipendente, non è lo "strumento" del mantenimento che può soddisfare l'esigenza di una vita dignitosa; il giovane adulto, dunque, dovrà in tal caso ricorrere ad altri strumenti di ausilio finalizzati a dare sostegno al reddito.

Sovviene, all'uopo, l'interessante pronuncia di cui al Decreto del 17.09.2021 del Tribunale di Catania, Prima Sezione Civile, emesso all'esito del procedimento di modifica delle condizioni economiche divorzili n. 766/2021 R.G. V.G., ove il Collegio ha statuito che: «[...] rilevato che la figlia [...] omissis, nata a Catania il ..omissis, ha conseguito il 30.9.2020 la laurea magistrale in economia, ha completato il suo percorso di studi universitari, appare in piena età lavorativa, ha attualmente

26 anni e ha ottime prospettive occupazionali; inoltre, non è stato riferito assolutamente nulla in ordine a possibili problematiche di sorta che la rendano non abile al lavoro. Appare, pertanto, opportuno disporre la revoca della previsione dell'assegno mensile di mantenimento in favore della figlia, con decorrenza dalla domanda».

28 Con tale provvedimento, dunque, anche il Tribunale di Catania ha posto un limite temporale, nonchè spostato sulla figlia ventiseienne laureata l'onere della prova dell'inabilità al lavoro e la persistenza del diritto di continuare ad essere mantenuta dal padre. Parimenti, con la sentenza n. 1391 del 22.09.2022, della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bari, che ha fatto seguito all'Ordinanza c.d. anti bamboccioni n. 17183/20, ed alla successiva Ordinanza n. 18785/2021, entrambe emesse dalla Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, è stato statuito che il figlio maggiorenne, svogliato, che non abbia voglia di lavorare, e senza alcuna prospettiva di una proficua prosecuzione degli studi, eventualmente interrotti per propria scelta, perde il diritto al mantenimento in virtù della violazione del principio di autoreponsabilità che, sebbene riconosca a ciascun individuo la libertà di determinare autonomamente il proprio agire, impone al contempo l'assunzione di una piena responsabilità per le conseguenze derivanti dalle proprie decisioni.

Seppure in breve, una considerazione merita senz'altro il caso non infrequente del genitore gravato dal c.d. doppio obbligo di mantenimento. Con l'esauriente recente Ordinanza n. 11155/2023, in controtendenza con i precedenti orientamenti, la cassazione ha, all'uopo, statuito che "in sede di revisione ex L. 898 del 1970, art. 9, dell'assegno divorzile e di verifica delle circostanze sopravvenute che ne giustificano la revoca o la riduzione, deve essere vagliata anche la costituzione della nuova famiglia da parte dell'obbligato in rapporto alle eventuali esigenze di mantenimento del nuovo coniuge (nucleo familiare), considerando che gli obblighi gravanti su entrambi i coniugi verso la famiglia, ai sensi dell'art. 143 c.c., comprendono anche i figli nati dal precedente matrimonio di uno dei coniugi stessi, ove ne sia affidatario, il tutto sempre nell'ottica del necessario bilanciamento, rispetto al soggetto obbligato al versamento dell'assegno divorzile, tra i nuovi

doveri di solidarietà coniugale nascenti dalla costituzione del nuovo nucleo familiare ed i pregressi doveri di solidarietà post-coniugale verso l'ex coniuge".

Un cenno, infine, è opportuno fare in merito alla ripetizione dell'indebito ed al risarcimento del danno in favore del genitore onerato che si veda costretto a corrispondere il mantenimento ordinario e le spese straordinarie per i figli che abbiano già raggiunto l'indipendenza economica. Sul punto, sovrviene a chiarimento l'Ordinanza n. 3659/2020 della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, che ha dichiarato la sussistenza del diritto alla ripetizione delle somme versate a titolo di mantenimento da parte dell'ex coniuge che aveva continuato ad adempiere a tale obbligo anche dopo il raggiungimento dell'autosufficienza economica delle figlie maggiorienni, costituendo, peraltro, rilievo decisivo il fatto che, contraendo matrimonio, esse avessero raggiunto comunque in modo definitivo la detta autonomia; circostanza, dunque, che faceva definitivamente venire meno l'obbligo del padre di mantenerle. Sul caso in esame, la Suprema Corte ha, inoltre, osservato che, laddove la revisione delle condizioni economiche sia richiesta successivamente al verificarsi degli eventi che giustificano l'elisione, ciò non impedisce di agire ex art. 2033 del c.c. (indebito oggettivo) al fine di ottenere la ripetizione di quanto indebitamente versato; ciò, poichè la previsione ha carattere generale trovando, pertanto, applicazione ogni qualvolta ci si trovi di fronte ad un titolo di pagamento inesistente, sia che tale inesistenza sia originaria che sopravvenuta, e qualunque ne sia la sua causa. Alla luce di tali considerazioni, la Cassazione ha ancora puntualizzato che le somme versate dal genitore obbligato all'ex coniuge debbono ritenersi irripetibili soltanto ove sia dimostrato che le stesse abbiano concretamente svolto la funzione alimentare, e che la parte beneficiaria non ne abbia illecitamente tratto vantaggio malgrado la già raggiunta indipendenza economica dei figli. In conclusione, la novellata visione d'insieme delle questioni ora analizzate vede sul campo tutta una serie di strumenti interpretativi utili ed adattabili al fine di trattare, sotto diversi profili operativi, le molteplici problematiche connesse al mantenimento.

Violenza sulle donne, una corsia preferenziale per tutelare la vittima

di Patrizia Pellegrino

Nell'ambito degli appuntamenti dedicati alla formazione organizzati dalla Commissione Famiglia del Coa di Catania, commissione che fin dalla sua costituzione si è posta come obiettivo privilegiato quello di realizzare un vero e proprio dialogo tra tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti di famiglia – magistratura, servizi sociali, procura – si è svolto in data 15 maggio l'incontro avente oggetto "I ricorsi con allegazione di violenza ed abuso. La corsia preferenziale per tutelare la vittima" e che ha visto la partecipazione della dott.ssa Marisa Scavo già procuratore aggiunto a Catania, del presidente della prima sezione Civile dott. Massimo Escher, della dott.ssa Graziella Lombardo dirigente CM Servizi Sociali Usl Ct, e degli avvocati Carmelo Padalino e Patrizia Pellegrino componenti della Commissione. L'incontro ha messo in risalto le numerose problematiche che il capo 3° del nuovo rito unitario di famiglia intitolato "Della violenza domestica o di genere" pone.


Occorre anzitutto premettere che il capo 3° è quello in cui maggiormente il legislatore ha finalmente reso ufficiale e concreta la adesione dell'Italia alla "Convenzione di Istanbul" sulla preven-

zione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, entrata in vigore in Italia l'1 agosto 2014. I suoi principi sono infatti stati trasfusi in particolare negli art 473 bis 42, bis 44, bis 46 che – in caso di condanna penale o applicazione di misura cautelare o processo penale in corso – vietano il ricorso alla mediazione familiare, contengono la richiesta al pm degli atti non coperti dal segreto istruttorio, la facoltà di non comparire personalmente in udienza, particolari modalità di ascolto del minore al fine di evitare la "vittimizzazione secondaria", la possibilità di emettere ordini di protezione ex art 473 bis 70.

29 Il dibattito si è incentrato in primis sul significato da attribuire al concetto di "allegazioni". È stato convenuto da tutti i relatori che sono allegazioni in primis la querela, i referti del pronto soccorso, le testimonianze dirette, gli atti del processo penale, mentre, per quanto riguarda le dichiarazioni rese dalla persona offesa, si è ritenuto che fossero elementi probatori solo se acquisite con le garanzie di legge e cioè nel corso delle indagini preliminari o del processo penale.

Più complessa la qualificazione di "allegazioni" quando (come si rinviene nell'art. che definisce le varie specie di violenza) si tratta di violenza psicologica o economica, ipotesi in cui la ricerca della prova appare molto complessa. E qui nel dibattito si è innestato l'assist fornito dall'art 473 bis 42 p 1 ove si dice testualmente che il giudice al fine di accertare le condotte alleggate "può disporre mezzi di prova anche al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile".

È evidente da ciò che in caso di violenze appaiono superate le tradizionali barriere delle prove ammissibili e addirittura, come emerso dal dibattito sul punto, potrebbero trovare legittimo in-



gresso nel procedimento anche le prove illecite: una per tutte la registrazione di conversazioni di terzi. In sintesi, la grande maggioranza della autorità giudiziaria ha una posizione di estrema apertura anche nei confronti delle prove illecite in nome della tutela del superiore diritto a non essere oggetto di violenza.

Interessante il suggerimento di "superare" il segreto istruttorio attraverso una relazione sulle indagini fatta dal pubblico ministero e trasmessa al giudice civile. A chi volesse approfondire questo tema consiglio di ascoltare sul canale YouTube della Scuola Superiore della Magistratura l'incontro del 25.03.2023 ed in particolare l'intervento della dott.ssa M. Velletti presidente del Tribunale di Rieti.

Sempre in tema di allegazioni si è poi discusso della ipotesi in cui, nel corso del procedimento, si verifichi la revoca della misura cautelare o addirittura l'assoluzione oppure segua la condanna per reato minore. Anche in questo caso le posizioni sono state unanimi nel ritenere che le condotte rappresentate e provate, anche se non costituenti reato, possono essere comunque essere valutate in negativo come possibile segno di inidoneità genitoriale e portare quindi alla decadenza o alla limitazione della responsabilità ex artt 330 e 333 cc.

Ampio dibattito ha suscitato la necessità o meno della nomina del curatore speciale nel caso di allagate violenze e sui poteri sostanziali in questi casi: pur essendo tutti concordi sulla necessità della nomina, segnalò tuttavia una teoria che esclude in tali casi la nomina di un curatore speciale motivandola come atto che potrebbe determinare la "vittimizzazione secondaria" del genitore tutelante che nonostante denunci la violenza (quasi sempre peraltro violenza anche assistita) viene privato al pari dell'abusante della rappresentanza processuale del figlio minore.

Si tratta, tuttavia, di una posizione allo stato non condivisa ma interessante per far comprendere come l'ottica della tutela giuridica in caso di maltrattamenti stia cambiando per assumere un punto di vista più vicino alle norme europee ed internazionali.

Concludendo, appare sempre più importante, soprattutto nei casi di violenze di qualsiasi tipo, tener conto della oramai amplissima legislazione sovranazionale ed a questa uniformarsi.

LE BREVI

L'8 MARZO

Alla vigilia della giornata internazionale della Donna, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania e la Questura di Catania, insieme al Comitato Pari Opportunità Avvocati Ordine Avvocati Catania, hanno organizzato un evento, al Teatro Sangiorgi di Catania, intitolato "Donne al volante...". Durante il partecipato appuntamento tante donne impegnate in ruoli apicali hanno raccontato le loro esperienze agli studenti delle scuole superiori.

Tra gli interventi, quelli del prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, del procuratore della Repubblica al Tribunale dei Minorenni, Carla Santocono, e di altre figure di spicco come la docente universitaria Angela Ida Nicotra, la dirigente della Digos Manuela Recca e la presidente dell'Imprenditoria Femminile di Confindustria Catania, Monica Luca. Felici di essere stati partner di questa importante iniziativa. Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Catania, avv. Antonino Guido Ninni Distefano ha ringraziato la Questura per aver voluto stipulare il protocollo d'intesa e ha sottolineato gli enormi progressi fatti nel percorso per l'effettiva parità tra i generi, invitando gli studenti a impegnarsi per rimuovere gli ulteriori ostacoli che ne impediscono la definitiva affermazione.



L'esperienza dei servizi minorili nell'azione di tutela dei diritti fondamentali dei minori stranieri autori di reato

L'intervento di Emanuele Cappelli (Funzionario del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia), al corso per difensori di ufficio sui minori stranieri non accompagnati autori di reato.

di Emanuele Cappelli

Il contributo di riflessione che offro all'argomento (dell'immigrazione) oggetto del Vs corso per difensori d'ufficio riguarda il tema della tutela dei diritti fondamentali in particolare dei minori stranieri non accompagnati autori di reato, visto dall'osservatorio dei servizi della giustizia minorile.

Una **definizione di "minore straniero non accompagnato"**: "straniero di età inferiore ai 18 anni che si trova per qualsiasi causa nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale" (Direttiva 2001/55/EC3 e artt. 2 L. 142/2015 e L. 47/2017).

I **servizi minorili** del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e in convenzione:

- **Ufficio di servizio sociale per i minorenni (USSM)**- Intervengono in ogni stato e grado del procedimento penale nei confronti di minori e giovani adulti fino al 24° anno di età, dal momento in cui il giovane entra nel circuito penale fino alla conclusione del percorso giudiziario.

- **Centro di prima accoglienza (CPA)**- Accolgono esclusivamente soggetti minori di età in stato di arresto, fermo o accompagnamento su disposizione del competente P.M. e ne assicurano la custodia fino all'udienza di convalida (entro 96 ore). Nel corso dell'udienza il GIP, nel caso in cui convalidi il provvedimento restrittivo, valuta l'applicazione di una misura cautelare tra quelle previste dal DPR 448/88 [servizio a carattere residenziale].

- **Comunità (COM, pubblica e privata)**- Ospitano minori sottoposti alla misura cautelare ex-art.

22 DPR 448/88 e sono strutturalmente e organizzativamente connotate da una forte apertura all'ambiente esterno. Tali strutture accolgono anche giovani adulti (fino ai 24 anni) sottoposti a provvedimento di messa alla prova o ad una misura alternativa alla detenzione o in applicazione di misura di sicurezza [servizio a carattere residenziale].

- **Istituto penale per i minorenni (IPM)**- Prigione per l'esecuzione della custodia cautelare e della pena detentiva dei minori e giovani adulti fino al 24° anno di età. Strutturalmente concepiti per garantire una custodia rafforzata e fornire risposte adeguate alla specificità della giovane utenza e alle esigenze connesse ai diversi provvedimenti restrittivi e del trattamento rieducativo. [serv. res.]

- **Centro diurno polifunzionale (CDP)**- offrono l'accoglienza diurna di minori e giovani adulti (fino a 24 anni) dell'area penale, nonché di giovani in situazioni di disagio sociale e a rischio di devianza. In essi vengono svolte attività educative, di studio, formazione-lavoro, ludico-ricreative e sportivi.



Rilevanza del fenomeno

Da un punto di vista diacronico, dopo l'andamento piuttosto fluttuante degli anni precedenti, dal 2021 si registra un nuovo aumento del numero dei minori stranieri che hanno fatto ingresso e/o presi in carico dai Servizi Minorili, tranne che per i CPA dove lo stesso dato è tornato a crescere soltanto dal 2022 per via dei provvedimenti assunti per contenere il rischio di contagio da Covid-19.

Fonti normative e principi della giustizia minorile

Risulta ormai acquisito (dalla letteratura di settore e nella cultura giuridica) l'assunto secondo il quale il minore sia una persona che non ha ancora raggiunto un'identità matura/compiuta, e in quanto tale sia da considerare soggetto vulnerabile suscettibile di particolare tutela, senza distinzioni di genere o nazionalità, anche quando venga chiamato in giudizio. Non a caso tra i principi fondamentali sanciti dalla nostra Carta costituzionale si afferma che: «*La Repubblica [...] Protegge [...] l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo*» [art. 31, co. 2, Cost.].

Sulla base dell'osservazione empirica secondo cui l'atto antisociale è ritenuto conaturato al percorso di crescita della persona e che generalmente esso viene assorbito con il passaggio all'età adulta, sono stati emanati, tanto in sede internazionale e sovranazionale quanto a livello interno, numerosi testi specialmente rivolti al trattamento del minore autore di reato.

Riguardo ai primi, in ragione della maggiore importanza e del valore vincolante, si richiamano qui la *Convenzione internazionale dei diritti dell'infanzia* dell'ONU del 1989 (New York, ratificata dall'Italia con L. 176/1991), la *Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori* del Consiglio d'Europa del 1996 (Strasburgo, ratificata dall'Italia con L. 77/2003), nonché la *Carta sui diritti fondamentali dell'Unione europea* del Parlamento europeo, Consiglio d'Europa e Commissione europea del 2000-2007 (Nizza-Strasburgo; con il Trattato di Lisbona del 2009 ha assunto lo stesso valore dei trattati). Con le *Convenzioni di New York e di Strasburgo* si completa quel passaggio culturale e giuridico

che conduce il minore, dall'essere considerato esclusivamente come oggetto di tutela, ad acquisire pienamente lo statuto di soggetto titolare di diritti propri, esigibili nei confronti di chiunque. Il diritto alla sua protezione viene ora inteso nei termini di una costante sollecitazione verso la sua partecipazione attiva e la promozione della sua autonomia. I testi specificamente rivolti alla tutela dei minori aventi natura convenzionale o pattizia contengono una serie di principi direttivi subordinati al sovraordinato «interesse superiore del minore» (art. 2 *Conv. '89*; Preambolo *Conv. '96*; art. 24, co. 2, *Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea* del 2000, Nizza- 2007, Strasburgo), la cui concreta realizzazione impone di procedere sempre all'ascolto del minore e a tenere conto della sua opinione in tutte le decisioni giudiziarie che lo riguardano.

Sul piano normativo interno, il nuovo afflato giuridico-culturale e le direttive impartite in sede internazionale e sovranazionale in materia di intervento nei confronti dei minorenni autori di reato, come noto, sono stati recepiti dal legislatore nazionale con l'emanazione delle *Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni* (D.P.R. 448/1988), che ha inteso così adeguare anche la procedura penale alle caratteristiche del minore e alle sue necessità educative e di crescita.

Tra i *principi generali* del processo minorile vanno certamente ricordati:

- *adeguatezza applicativa*: adeguare la procedura penale alle caratteristiche personali del minore e alle sue necessità educative e di crescita favorendone la comprensione e la partecipazione nelle questioni che lo riguardano;

- *intersoggettività attiva*: il giudice è chiamato a illustrare all'imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza, nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni (art. 1);

- *riservatezza*: vietate la pubblicazione e divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minore coinvolto nel procedimento (tranne che al dibattimento, se si procede in udienza pubblica, art. 13);

- *minima offensività*: consentire la fuoriuscita del minore dal circuito penale nel più breve tempo possibile, in modo da ridurre l'impatto traumatico;

- *residualità della detenzione*: gradualità della risposta istituzionale, al fine di ricorrere alla carcerazione del minore solo in extrema ratio;

- *spinta responsabilizzante*: riabilitazione di sé stesso, ristoro alla vittima, pacificazione sociale (rif. paradigma della Restorative Justice).

È solo il caso di accennare che, con l'introduzione della Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni (D.Lgs 121/2018), il legislatore nel 2018 ha finalmente raccolto le numerose pronunce della Corte costituzionale circa la necessità di una disciplina differenziata e specifica anche in tema di esecuzione penale minorile (tra le altre, cfr. Sentenza n. 125/1992).

Nella prospettiva, dunque, di quanto stabilito all'art. 27, co. 3, della Costituzione, nel nuovo testo dell'esecuzione penale minorile sono stati fissati i principi cui devono tendere la pena detentiva, le misure alternative e le misure penali di comunità, ossia:

- *favorire l'educazione, lo sviluppo, la responsabilizzazione e l'inclusione sociale del reo* attraverso strumenti di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato;

- *prevenire la recidiva del reato* anche mediante il ricorso a percorsi di istruzione, formazione professionale, educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, ad attività di pubblica utilità, sportive e per il tempo libero.

Tali principi si pongono anche nel solco tracciato da un'altra pronuncia della Corte costituzionale (n.90/2017), nella quale ha affermato l'importanza dell'individualizzazione del trattamento e dell'educazione del condannato minorenne, ribadendo che l'esecuzione penale minorile deve abbandonare ogni rigido automatismo e favorire il ricorso a misure alternative risocializzanti, in adesione alle indicazioni contenute nei diversi testi convenzionali e pattizi sottoscritti dall'Italia.

Diritti fondamentali e garanzie processuali riconosciuti ai minori stranieri autori di reato

Dai *principi direttivi* in parte sopra richiamati discendono inderogabili *diritti fondamentali* e

garanzie processuali riconosciuti anche al minore sospettato di aver commesso un reato, senza distinzione alcuna per il genere, la nazionalità e il credo ideologico o religioso.

Tra i numerosi si richiamano di seguito:

- *d. alla salute e all'assistenza medico-sanitaria*: nel caso del minore straniero non accompagnato, tale garanzia è assicurata dall'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale introdotto dalla L.47/2017 (Disposizioni in mat. di protezione dei minori stranieri non accompagnati, art. 14, co. 2);

- *d. all'assistenza affettiva e psicologica*: assicurata in ogni stato e grado del procedimento dalla presenza dei genitori o di altra persona idonea indicata dallo stesso minore indagato/imputato (art. 12, co. 1, DPR 448/88) o, specie per il minore straniero non accompagnato. In ogni caso è assicurata l'assistenza tecnica da parte dei servizi minorili (co. 2 seg.);

- *d. al soddisfacimento dei bisogni primari, alla cura e all'igiene personale*: la permanenza nelle istituzioni impone per il servizio ospitante l'obbligo di garantire al minore accolto un'alimentazione adeguata al suo sostentamento e ogni altro bene per la cura e l'igiene personale, compreso i capi di abbigliamento se non ne dispone di propri;

- *d. all'informazione*: informare il minore, in forma scritta e in una lingua a lui comprensibile, sulla sua condizione, sulle ragioni della temporanea privazione della libertà e sul prosieguo dell'iter giudiziario (artt. 20-bis D.Lgs 272/1989, norme di attuazione del DPR 448/88), nonché sugli altri diritti e facoltà di cui all'art. 386 cpp. Nel caso di minore straniero non accompagnato, informarlo sull'opportunità di nominare un legale di fiducia o di avvalersi del gratuito patrocinio in ogni stato e grado (art. 16 L. 47/2017) e di richiedere la protezione internazionale;

- *d. alla difesa e all'assistenza legale*: l'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio (art. 97 cpp). Il Consiglio dell'Ordine forense predispone gli elenchi dei difensori con specifica preparazione nel diritto minorile (art. 11 DPR 448/1988);

- *d. alla rappresentanza legale*: al pari del minore privo di genitori, anche nel caso del minore

straniero non accompagnato si ha l'obbligo di nominare un tutore che lo supporti e sostenga nel corso dell'esecuzione dei diversi provvedimenti e misure, oltre che per l'amministrazione dei suoi beni, nell'esclusivo interesse dello stesso minore (artt. 343 e ss. cc e art. 11, co. 1, L. 47/2017);

- **d. di praticare la propria fede religiosa:** occorre predisporre quanto possibile per mettere il minore nelle condizioni di praticare la propria fede religiosa e di seguirne i precetti, anche sotto il profilo degli usi alimentari e comportamentali.

- **d. all'istruzione:** in coerenza con la normativa interna in materia di obbligo scolastico e formativo, che pertanto configura anche un dovere di assolvimento in capo al singolo minore e ai suoi genitori o rappresentanti legali. Al cospetto del minore straniero non accompagnato è incentivata l'adozione di specifiche misure da parte delle istituzioni anche formative e scolastiche idonee a favorire l'assolvimento di tale diritto/dovere funzionalmente alla necessità di integrazione del minore (art. 14, co. 3 e 4, L. 47/2017);

- **d. al di permesso di soggiorno:** oltre alla possibilità di ricevere un permesso di soggiorno per protezione internazionale (art. 4 D.Lgs n. 142/2015, in attuazione delle Direttive 2023/32/UE e 2023/33/UE), al minore straniero non accompagnato che non può essere respinto né espulso viene rilasciato il permesso di soggiorno per minore età (art. 10, co. 1, lett. a), L. 47/2017) o per motivi familiari (lett. b) seg.);

Con riferimento ai minori stranieri non accompagnati, la più volte richiamata Legge Zampa del 2017 inoltre ha introdotto nel T.U. in materia di immigrazione il **divieto assoluto di respingimento** del minore alla frontiera (art. 19, co. 1-bis), nonché una modifica al **divieto di espulsione** (di cui al co. 2 seg. dello stesso T.U.) al quale può ora derogarsi soltanto per motivi di ordine e sicurezza, a condizione che ciò non comporti il rischio di gravi danni per il minore (art. 3, co. 1 e 2, L. 47/2017).

Corre l'obbligo di fare altresì cenno all'esistenza di altri divieti e obblighi da osservare nell'esecuzione di provvedimenti di privazione della libertà personale di un minore di età (arresto, fermo o accompagnamento). Il citato decreto

attuativo impone il **divieto di uso di mezzi di coercizione fisica**, salvo ricorrano gravi esigenze di sicurezza (art. 20, co. 1, D.Lgs 272/89) nonché l'obbligo di trattenimento del minorenne in locali separati da quelli riservati ad arrestati o fermati maggiorenni (co. 1-bis seg.), nel quadro delle cautele da adottare per la sua protezione.

Aspetti problematici

Il percorso per il riconoscimento di una specificità del minore viene da lontano e pare ormai consolidato anche sul piano giuridico attraverso la proclamazione di diritti fondamentali. La loro affermazione sul piano dei principi sembra però ancora in molti casi non trovare concreto esercizio nella pratica quotidiana e nell'esperienza dei servizi della giustizia minorile.

Tuttavia, i diritti qui passati rapidamente in rassegna risultano affievoliti, e in non pochi casi persino negati, soprattutto nei casi in cui i titolari siano minori stranieri specie se non accompagnati. In questi casi si riscontra sovente: l'assenza di adeguata informazione al minore, in una lingua a lui comprensibile, sulla vicenda giudiziaria che lo riguarda e sui correlati diritti e garanzie processuali; la mancata nomina di un tutore o, quand'anche nominato, l'assenza di incontro o di qualsiasi contatto diretto con la persona minore tutelata; limitazione dello stesso difensore d'ufficio ad esercitare pienamente il proprio compito a causa delle difficoltà linguistiche, solo in parte colmabili direttamente in udienza o negli spazi concessi dal giudice; diniego da parte di non pochi uffici comunali ad iscrivere all'anagrafe questa categoria di minori e mancata iscrizione al servizio sanitario nazionale, con conseguente impossibilità di accesso a taluni servizi sanitari e prestazioni specialistiche.

Gli stessi servizi minorili- che da diversi anni ormai sono chiamati a operare e confrontarsi con la variegata utenza di nazionalità straniera, la quale si presenta sempre più caratterizzata da alto grado di complessità e problematicità- sperimentano nella loro azione di sostegno e tutela anche una certa impreparazione per le intrinseche difficoltà interculturali ed esiguità di risorse.

Un'ulteriore evidenza della discriminazione che di fatto si determina ai danni dei minori stranieri maggiormente vulnerabili come quelli non

accompagnati si riscontra nella pratica giudiziaria che riguarda i provvedimenti assunti dal GIP in esito all'udienza di convalida e che statisticamente si traducono nei motivi di uscita degli stessi minori interessati dai Centri di prima accoglienza (CPA).

Questa categoria di minori risulta più delle altre sottoposta a misure cautelari maggiormente afflittive e custodiali quali il collocamento in comunità (art. 22 DPR 448/88) e la custodia cautelare (art. 23 seg.) e meno interessate da quelle meno afflittive delle prescrizioni (art. 20) e della permanenza in casa (art. 21), senza che tali epiloghi trovino giustificazione alcuna in un maggior numero di reati, in tipologie di reato più grave loro ascritte o in modus operandi più violenti, ma esclusivamente per il fatto di essere privi di punti di riferimento familiare e abitativo.

Si tratta di evidenze che trovano riscontro anche nel recente "XX Rapporto sulle condizioni di detenzione" relativo all'anno 2023, pubblicato dall'Associazione Antigone, le quali si pongono come ostacoli al concreto esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti anche al minore straniero specie se non accompagnato, determinandone di fatto una loro antiggiuridica compressione.

SIGLATO IL 14 FEBBRAIO AL PALAZZO DI GIUSTIZIA, IL PROTOCOLLO PER LA NOMINA DEL CURATORE SPECIALE E DEL CURATORE DEL MINORE DI ETÀ

L'accordo ha lo scopo di definire le competenze e gli ambiti di operatività della figura del curatore speciale e del curatore dei minori di età. A firmare l'intesa sono stati il Presidente dell'Ordine degli Avvocati, Avv. Antonino Guido Distefano; il Presidente della Corte di Appello, Dott. Filippo Pennisi; il Presidente del Tribunale, Dott. Francesco Saverio Mannino e il Presidente del Tribunale dei minorenni, Dott. Roberto Di Bella.

Presenti alla firma del protocollo i membri della Commissione Famiglia del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, coordinati dalla Consigliera Avv. Maria Elena Parisi.

"Si tratta di un passaggio veramente importante a garanzia dei minori e dei soggetti deboli.

Il protocollo proposto dalla Commissione Famiglia del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati è stato positivamente accolto e arriva oggi alla firma per la sua definitiva applicazione", ha dichiarato il Presidente Distefano.



Intersessualità: sfide Legali e Bioetiche nella determinazione del sesso alla nascita

di Salvatore Catalfo, Roberta Guzzardi e Laura Seminara

Un fenomeno diffuso e complesso

Il termine *intersex* è oggi comunemente utilizzato per indicare tutti quegli individui che, al momento della nascita non rientrano nelle dicotomiche categorie maschio/femmina, possedendo fenotipi sessuali misti. In tal senso, l'intersessualità rappresenterebbe un concetto diverso dalla identità di genere, intesa quale senso di appartenenza della persona al genere in cui si identifica.

Nello specifico, la parola *intersex* ricomprende diverse variazioni fisiche che riguardano non solo gli elementi del corpo considerati sessuati - quali cromosomi, marker genetici, gonadi, ormoni, organi riproduttivi, genitali - ma le stesse qualità somatiche ed esteriori di un essere umano - ossia le caratteristiche secondarie del sesso - come ad esempio barba e peli.

La nascita di un soggetto con caratteristiche biologiche comuni ad entrambi i sessi rappresenta un argomento di grande attualità: il fenomeno dell'intersessualità riguarda, infatti, più dell'1,7 % della popolazione mondiale.

In ambito medico, dal 2006 si usano termini quali *disturbo dello sviluppo sessuale* (DSS), o di *disturbo della differenziazione sessuale* (DSD) per indicare tutti quei casi nei quali lo sviluppo del sesso cromosomico, gonadico o anatomico è atipico.

Nonostante i significativi progressi scientifici, ad oggi non è possibile pervenire ad una indicazione accurata circa l'esistenza di un DSS/DSD in sede prenatale.

Per tali ragioni, nella maggior parte dei casi, la diagnosi viene effettuata al momento della

nascita, allorquando saranno evidenti i casi di ambiguità quali, esemplificativamente, la presenza di genitali esterni tipicamente femminili o maschili che presentano discordanza con gli organi genitali interni, rispettivamente maschili o femminili.

In tali ipotesi l'attribuzione del sesso rappresenta un momento cruciale destinato a produrre effetti sul piano giuridico in capo ad un individuo appena nato, non capace di autodeterminarsi.

La rigidità della normativa italiana

L'ordinamento italiano - agli artt. 29, 30 e 35 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 - richiede che la dichiarazione di nascita sia resa entro dieci giorni presso il Comune nel cui territorio è avvenuto il parto o in alternativa, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita indicando, tra gli altri elementi, il sesso del bambino - maschile o femminile - e il nome che gli viene dato, corrispondente al sesso. In realtà, è prevista anche un'ipotesi di dichiarazione tardiva, effettuabile oltre i dieci giorni dalla nascita, con indicazione delle ragioni del ritardo. In tal caso, l'Ufficiale dello Stato Civile procede alla formazione tardiva dell'atto di nascita e ne dà segnalazione al Procuratore della Repubblica.

La normativa italiana, in materia di stato civile, non consente, pertanto, di apporre all'interno dell'atto di nascita un'indicazione del sesso neutra o provvisoria: nei casi di incertezza è, infatti, obbligatorio optare per il sesso ritenuto «preva-

lente» tra quello maschile e quello femminile.

Come si vedrà, la rigidità di tale opzione parrebbe porsi contro quei principi costituzionali - contenuti negli artt. 2 e 3 Cost. - oltre che comunitari che tutelano i *diritti inviolabili dell'uomo* in quanto tale, *senza distinzione di sesso*.

Le raccomandazioni del Comitato Nazionale per la Bioetica

La questione "intersessualità" è di rilevante importanza poiché, nella difficoltà dettata dall'attribuzione al sesso femminile o maschile, ricorrente è stato il ricorso alla chirurgia. In questi casi, la modifica dei caratteri sessuali di un essere umano verrebbe demandato alle determinazioni assunte da terzi (genitori, tutori, equipe medica).

In Italia, il Comitato Nazionale per la Bioetica ha raccomandato di orientare al *principio del miglior interesse del bambino* ogni intervento sul corpo, evitando mutilazioni non medicalmente necessarie e non urgenti¹. Tali scelte devono, pertanto, essere valutate caso per caso considerando l'individuo nel suo insieme: se la diagnosi è prenatale, devono essere messi in atto tutti gli interventi possibili e disponibili; se, viceversa, la diagnosi è precoce ma post-natale, l'intervenire o meno deve essere guidato da criteri obiettivi come il criterio terapeutico, il criterio di urgenza medica, di gradualità, di prevedibilità, di beneficio e di minimizzazione del danno.

Il quadro clinico va studiato tenendo anche conto dei fattori ambientali, sociali e culturali e, nell'attesa dell'intervento, il minore deve essere seguito da uno psicologo. In tal senso, l'approccio chirurgico deve prevedere sempre una presa in carico da parte di un'equipe multidisciplinare adeguatamente formata che includa diverse specialità, quali l'urologia, la chirurgia generale, la chirurgia plastica, l'endocrinologia, la pediatria, la ginecologia, la salute mentale, la genetica medica, l'infermieristica e, se disponibili, la bioetica e le scienze sociali, in modo da offrire un *counseling* appropriato.

Il Comitato ha altresì evidenziato come sono assolutamente da evitare quegli interventi chirurgici che determinino nel bambino mutilazioni non necessarie o che comportino la perdita di

fecondità e/o delle possibili condizioni per una vita sessuale soddisfacente. Occorre, infatti, precisare che rare sono le variazioni anatomiche che rappresentano un rischio imminente per la salute fisica del bambino.

Diritti del minore e normativa internazionale

Gli interventi chirurgici precoci, soprattutto quelli effettuati per ragioni estranee ad un quadro di urgenza clinica, oltre che complessi, sono stati da più parti avversati e contestati.

Dal punto di vista medico-sanitario, la letteratura scientifica internazionale riporta casi di persone adulte che hanno manifestato problemi di salute fisica - con complicanze urinarie, sessuali e riproduttive - e mentale a seguito di interventi precoci.

Dal punto di vista legale, notevoli problemi si pongono allorquando l'intervento chirurgico interessa quei soggetti - come il neonato o il minore non emancipato - che non hanno alcuna voce in capitolo all'interno di un processo decisionale che coinvolge il loro stesso corpo².

Ad oggi, per i trattamenti sanitari che coinvolgono un soggetto minore degli anni 14, il consenso va fornito da chi esercita la responsabilità genitoriale e va, dunque, chiesto ad entrambi i genitori; se i genitori sono separati, va chiesto al genitore affidatario; se entrambi non esercitano più la responsabilità genitoriale o sono deceduti, il consenso viene dato dal tutore. In caso di opposizione a trattamenti necessari e indifferibili, il medico può rivolgersi al Tribunale per i Minorenni competente o al Giudice Tutelare.

1 Comitato nazionale per la Bioetica, I disturbi della differenziazione sessuale, parere del 25.2.2010

2 Se il minore ha meno di 14 anni, si ritiene che non sia in grado di comprendere pienamente il significato e le problematiche di un intervento medico e, pertanto, la sua volontà non ha alcuna rilevanza. Se l'età è invece compresa tra i 14 e i 16 anni la volontà del minore concorrerebbe alla formazione della decisione, mentre se il soggetto ha più di 16 anni la sua volontà prevale su ogni altra decisione.

Nel caso di disordini dello sviluppo sessuale è importante ricordare come la *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo* sin dalle pronunce più risalenti ha definito come *personalissimo* il diritto all'*identità sessuale*: neppure i genitori potrebbero decidere sull'identità sessuale dei figli, ancorché minorenni³.

Questo implica che qualunque decisione riguardante l'attribuzione del sesso dovrebbe essere rinviata al momento in cui l'interessato è in grado di decidere autonomamente, a meno che non si tratti di patologie che possono determinare un serio pericolo per la salute psico-fisica dello stesso.

Verso soluzioni più inclusive

Tutto ciò, come esplicitato in premessa, risulterebbe in contrasto con la normativa dettata dal nostro ordinamento in materia di stato civile, ove si prevede che la dichiarazione di nascita venga effettuata entro dieci giorni dalla nascita stessa.

Sul punto, il Comitato Nazionale per la Bioetica ha sottolineato la necessità di integrare la normativa in vigore con una "annotazione" riservata, fondata su certificazione medica attestante la patologia del minore, in modo da consentire, in seguito, la rettificazione circa l'indicazione anagrafica del sesso attraverso procedure semplificate rispetto a quanto previsto dalla legge n. 164/1982.

Una seconda soluzione parrebbe essere quella di avvantaggiarsi della possibilità offerta dalla "dichiarazione tardiva", posticipando la scelta del sesso ad un'età nella quale la persona direttamente interessata sia in grado di esprimere il proprio consenso.

Tali soluzioni, oltre che rispondenti ai principi costituzionali e comunitari, potrebbero costituire un deterrente per le possibili azioni giudiziarie intentate dal minore - divenuto adulto - contro il genitore che abbia assunto la scelta della determinazione del sesso del proprio figlio, posto che il consenso dei genitori non può mai giustificare pratiche lesive dell'integrità del minore.

3 Sul punto anche l'ordinamento comunitario, attraverso la *Resolution 2191/2017* ha richiamato gli Stati membri a garantire la protezione delle persone intersexuali contro interventi chirurgici non necessari e coercitivi promuovendo il diritto all'autodeterminazione

Nasce la sezione catanese dell'Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani

Di Sergio Vittorio Maria Scuderi

In questi tempi complessi, in cui parte del patrimonio acquisito in materia di Diritti Umani è soggetto a un'incessante opera di ridefinizione e in cui si assiste a preoccupanti prese di posizione da parte di numerosi attori internazionali volte a mettere in discussione le principali istituzioni deputate a difendere questi diritti, abbiamo avvertito l'esigenza di creare nella nostra città, Catania, un punto di incontro ove discutere, approfondire e diffondere tali tematiche tra colleghe e colleghi avvocati.

Stiamo sperimentando una drammatica recrudescenza di conflitti, alcuni dei quali mai del tutto sopiti, e al proliferare di nuovi e inediti; situazioni nelle quali si verificano violazioni sempre più ingenti dei diritti fondamentali delle persone coinvolte, in particolar modo della popolazione civile. Come ha espressamente rimarcato il nostro Presidente della Repubblica nella giornata di ieri, tristemente passata alle cronache ormai come l'anniversario della recente invasione russa dell'Ucraina, viviamo in un contesto storico in cui si assiste a una grave violazione delle più basilari norme di convivenza internazionale, circostanza che impone una severa condanna da parte della comunità internazionale e la ricerca di soluzioni assunte nel rispetto dei principi stabiliti in seno proprio a quelle istituzioni il cui ruolo fondamentale oggi vacilla, prima tra tutte l'ONU.

In questo frangente, l'Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani, associazione nazionale costituita da avvocati nel 1968, si prefigge da statuto l'obiettivo di "diffondere la conoscenza delle norme interne e di carattere internazionale riguardanti la tutela dei diritti umani e di promuoverne l'osservanza concreta ed effettiva in

sede giurisdizionale, stragiudiziale, amministrativa e legislativa". Per realizzare i suoi fini, l'Unione opera su due aree specifiche, ossia una relativa all'**advocacy** e l'altra inerente alla **formazione**. Nell'ambito di queste due aree l'associazione ha prestato negli anni particolare attenzione ad alcuni temi specifici, ritenuti prioritari per la rilevanza che assumono nel contesto italiano e internazionale, quali ad esempio la discriminazione razziale, l'immigrazione e il diritto d'asilo, il diritto alla salute, i diritti dei minori, la libertà di stampa e di espressione.

Nello specifico, l'attività di advocacy è condotta dall'Unione su vari livelli:

- sul piano politico, contribuendo alla redazione di disegni di legge o al dibattito su temi di attualità in materia di diritti umani;
- sul piano giurisdizionale, partecipando in veste di *amicus curiae* a procedimenti dinanzi ai tribunali nazionali e dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo;
- sul piano stragiudiziale, dedicandosi al lavoro di denuncia e monitoraggio del rispetto da parte dell'Italia degli obblighi assunti mediante la ratifica dei trattati in materia di Diritti Umani. Quanto invece all'area della formazione, l'Unione è impegnata nell'organizzazione di numerosi convegni, seminari e corsi di specializzazione che affrontano a vario titolo il tema del diritto internazionale e della tutela dei diritti umani, avvalendosi nello svolgimento di tale attività di docenti universitari di chiara fama e di illustri professionisti del diritto. Inoltre, in adesione all'attuale normativa della professione forense che prevede la possibilità per gli avvocati di conseguire il titolo di specialista, l'Unione ha istituito la Scuola Nazionale di

APPROVATO IL BILANCIO CONSUNTIVO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANIA DI CATANIA

Si è tenuta il 31 marzo l'Assemblea del Coa di Catania nel corso della quale è stato presentato dal Presidente, Avv. Antonino Guido Ninni Distefano e dal Tesoriere Avv. Corrado Aderonò il Bilancio dell'anno 2024, che è stato approvato, all'unanimità, dopo la relazione del Presidente del Collegio dei Revisori Avv. Vito Branca.

Una immagine della giornata



Alta Formazione Specialistica che dal 2018, ha attivato il corso biennale di specializzazione per Avvocato Internazionalista nel settore disciplinare del diritto internazionale. Infine, l'Unione è parte di una cospicua rete di collegamenti con giuristi e militanti dei diritti umani in tutta Europa e oltre; intrattiene rapporti di collaborazione con varie organizzazioni internazionali, quali il Consiglio d'Europa, l'Unione europea e l'OSCE; è membro affiliato della Fédération International des Droits de l'Homme (FIDH), con la quale svolge numerose attività in collaborazione, e aderisce all'Istituto per i diritti umani degli avvocati europei (IDHAE).

L'aspirazione, sicuramente ambiziosa, che la neonata Sezione catanese persegue è quella di istituire una rete di avvocate e avvocati interessati al tema della tutela dei Diritti Umani che intendono sviluppare e condividere le proprie competenze, attraverso un processo di formazione sia verso l'interno che verso l'esterno dell'associazione, con il fine ultimo di costituire in un futuro non troppo remoto un polo di riferimento per gli specialisti del settore. Per il perseguimento di tali obiettivi è senza dubbio essenziale una proficua collaborazione tra l'associazione e le istituzioni presenti sul territorio, prime tra tutte l'Università e l'Ordine degli Avvocati, ed è per questa ragione che rinnovo i miei ringraziamenti nei confronti di questo Consiglio per averci accreditato tra le associazioni forensi operanti nel catanese.

Con l'auspicio di continuare con lo stesso entusiasmo il percorso che abbiamo appena intrapreso, concludo menzionando i nomi degli altri membri fondatori della Sezione, gli avvocati Andrea Gagliardo, Carlotta Pagano, Giusy Pennisi, Cristina Cuffari, Pietro Allegra, Roberta Guzzardi, Emilio Ingarao, Antonella Petrosino, Enrico Consolo.

*Coordinatore Sezione Catania
Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani




Come eravamo

Criminal mind

di Valeria Novara


Il ventunesimo è senza alcun dubbio il secolo di una rivoluzione tecnologica senza precedenti, in cui "la macchina" promette di essere in grado, un giorno, di sostituire in qualunque ambito la mano e la mente umana. Non è dato sapere però se fosse davvero questa l'idea di progresso a cui si auspicava alla fine del diciannovesimo secolo, quando le scoperte scientifiche e le nuove scienze positiviste generarono un clima di grande entusiasmo in Europa, di cui ne è testimonianza la vasta e variegata produzione bibliografica a cui, bramoso di sapere, attingeva lo studioso del tempo e dunque il giurista. Quest'ultimo divenne consapevole della necessità di approcciarsi allo studio del diritto in maniera totale. Quelle discipline, che solo apparentemente erano a lui lontane, come la medicina legale, la criminologia, l'antropologia, le scienze sociali e psicologiche, la statistica, divennero supporto imprescindibile alla conoscenza giuridica in generale e alla penalistica in particolare.

Il più volte citato avvocato Mario Benenati, da abile penalista quale era, non poteva dunque non fare suoi i dettami di queste nuove scienze, accaparrandosi tutte le pubblicazioni allora circolanti e che oggi la biblioteca custodisce grazie alla sua donazione. Fra gli scaffali delle librerie, che immaginiamo adornare il suo studio, figuravano i testi di Cesare Lombroso, padre italiano della criminologia e dei suoi seguaci come Salvatore Ottolenghi, Enrico Ferri o Raffaele Garofalo, solo per citarne alcuni. Quella del Benenati non era solo semplice curiosità, allora, per usare le parole del Pessina, si avvertiva «una grave e profonda lacuna nella scienza del diritto penale, consistente nel difetto di una positiva conoscenza del delinquente e del delitto, ed in



conseguenza nell'ignoranza dell'ufficio vero del magistero di repressione». Occorreva dunque abbandonare l'empirismo e fondare un sistema "scientifico" ad uso sia della polizia di pubblica sicurezza, che di quella giudiziaria.

Una tale "operazione", in principio, non fu da più parti ben vista, lo stesso Lombroso dichiara di volersi spogliare di quasi tutta quella scoria polemica che, giunto alla quinta edizione (del 1896) del suo "L'uomo delinquente", nella pre-



la sicurezza individuale, inclinando al sequestro di un individuo, solo perché abbia l'orecchia ad ansa od il tatto ottuso!». Indispettito controbatte: «Ma come? Non hanno costoro pensato che noi di questi segni non insegniamo a fare uso che sopra chi sia già sospetto di criminalità? [...] È un'aggiunta, dunque, la nostra che si fa agli indizi che si cavano finora dalle testimonianze, dalle confessioni ecc».

Nella scrittura del Lombroso, perché è quello che qui si vuole fare, analizzare il testo, non di certo redigere un saggio sulla criminologia, è quindi evidente, perché intenzionale, la costante apologia del suo metodo. Nel farlo cita Omero: «quando parla di Tersite, a Salomone, quando parla del cuore che muta la faccia dell'uomo cattivo» e ancora Aristotele, Avicenna e G.B. Porta. La leggenda di cui si dice vittima, la paragona a quella inventata contro colui che tanto influenzò la corrente positivista di cui è figlia la scienza criminologica, ovvero Cesare Beccaria: «Richiesto egli qual pena meritasse un brigante che aveva ucciso e mangiato arrosto la moglie e i figliuoli», questi rispondeva dicendo: «Condannatelo a vivere a legumi tutta la vita».

Punto per punto il Lombroso affronta le accuse a lui mosse, costruendo una vera e propria orazione al fine di condurre il lettore dalla sua parte, chiamando quindi in aiuto, i maestri del passato e i compagni e discepoli del presente, mentre una ricca bibliografia rafforza la sua *peroratio* per: «rispondere con un sorriso d'orgoglio a quanti ci gabellano per morti», dichiarandosi «ben fiero» nel vedere, invece, le prime applicazioni delle sue scoperte financo al campo letterario ed artistico.

Questa edizione del «L'uomo delinquente» è un'opera in tre volumi ricca e complessa, vista la materia trattata, ma interessante perché figlia del suo tempo, un tempo lontano in cui in molte parti del mondo e in Italia erano ancora molto radicati usi, costumi, riti che definivano l'identità di un popolo e le azioni del singolo individuo. Il Lombroso tenta di raccogliarli tutti quasi temendo che, omettendoli, possa la sua scienza essere ancora una volta accusata di una qualche aporia. Dalle Isole Fidji alle carceri siciliane, il nostro cerca le tracce inequivocabili di ciò che fa di un uomo un delinquente e sebbene oggi la sua te-

oria sappiamo essere superata, senza dubbio gli va riconosciuto il merito di aver distinto il malato psichiatrico dal criminale e di aver compreso, quindi, la necessità di destinare il primo non al carcere ma a strutture che saranno i manicomi prima, le R.E.M.S. oggi.


Per trarre certe conclusioni si peccò forse di eccesso di zelo e di un certo accanimento nei confronti dell'autore del reato, che diventa vittima a sua volta di chi cerca nella «mala pianta familiare» o in ogni angolo del suo corpo, le tracce di quell'attitudine criminosa. Famoso è il caso del bandito Musolino, a cui dedica un saggio il fisiologo M. L. Patrizi, «Fisiologia di un bandito», posseduto anch'esso dalla biblioteca. Lo studioso, che non manca di ringraziare il Maestro di Torino, descrive pedissequamente tutti gli esami svolti sull'uomo, con osservazioni oggi discutibili, riportando anche le reazioni del Musolino a determinati stimoli e richieste, come quella dello scrivere, che sembrava piacergli molto. L'Odissea del Musolino divenne un vero e proprio fenomeno mediatico; ne parlarono i giornali, gli fu dedicata un'ode da Giovanni Pascoli, più tardi un film e pure il conterraneo Ciccio Busacca gli intitolò l'album *La storia di lu briganti Musulinu*.

In conclusione, si può dire come anche questo volume sia una finestra aperta sul passato e uno spunto per le più disparate riflessioni, come quella sul senso e il significato del progresso sia in termini scientifici che sociali e ambientali.

(Estratto dalla poesia improvvisata al Lombroso dal ladro Baffi, n. 810, di Trapani: un dialogo fra lui e il ministro, corretto dal Pitrè)

Min. L'haju 'ntisu la tūa opinioni:
Brevi ti dichiaru 'n paraguni;
Lu naufragatu chiddu chi disponi
Certu chi fusti tu, senza raggiuni,
Crijū ch'avisti quarchi occasioni,
Ti prufittasti e facisti marruni;
Ma di lu modu comu m'ha' cuntatu
Fusti di li tōi figghi obbrigatu.

Lad. Io m'haju naufragatu supra mari
Essennu un jornu 'nta misiru statu;
E ochiui nun vennu di pigghiari
Li figghi mi pungevanu a lu latu.
'Nfilici ca vulevanu manciari
E mi strinciti di peni e turmenti
Ca d'accattari 'un cci putia nenti
Reprica: mi chiancianu amaramenti
Dicennu: «< Patri miu, com'âmu a fari!
Uni dassi du' fasoli sulamenti
Pi putirinni la fami riparari ».
Cu' havi oricchi sti palori senti.



fazione a questa, definisce ormai pleonasma. In combutta con i giudici e con l'avvocato-crazia (sic!), chiede a gran voce di dare fiducia agli specialisti tecnici, per evitare di ricorrere alla pena di morte o al lavoro in terre malariche. La diffidenza verso un sistema nuovo era da lui in parte compreso; applicando alla psichiatria il metodo clinico ed antropologico e le indagini individuali allo «studio del delinquente», si dice egli stupito di come i frutti raccolti «sapevano di Darwinismo», pur dichiarandosi «così alieno di farmi pedissequo di Darwin». La riluttanza verso questa nuova scuola di pensiero fu tale che il Lombroso ci riferisce del timore, da parte di molti, di vedere i briganti lasciati in libertà a causa di questi innovativi studi, che sembravano addirittura potere abbattere il Codice penale; accusa questa che ritiene essere la più dannosa, definendola *leggenda*. Oppure, per converso, scrive che: «Molti ci accusano di mettere, con tutti questi nuovi indizi fisionomici, cranici, in maggiore pericolo

SI È TENUTO L'8 DICEMBRE SCORSO IL 2° MEMORIAL FABIO FLORIO.

Un appuntamento voluto dai familiari, patrocinato dal Coa Catania

Congratulazioni alla A.s.d. Club Forense Catania di Domenico Brancati, squadra vincitrice per il secondo anno consecutivo del Torneo, alla A.s. Forense Catania di Luigi Edoardo Ferlito per il 2° posto e per la squadra fair play (premio Rosario Magnano San Lio), al miglior giocatore, Franz Trovato (premio Nando Sambataro), alla 3° classificata A.s.d. Calcio Catania Forum di Marco Maria Navarra, alla 4° classificata A.s. Magistrati Catania del Dottor Ignazio Fonzo e a tutti i partecipanti. "Io e la mia famiglia ci teniamo a ringraziare pubblicamente tutti coloro che nelle varie forme hanno partecipato al secondo Memorial Fabio Florio e lo hanno fatto con amore", ha commentato Fabrizio Florio, figlio del compianto avvocato Fabio.



CATANIA CAMPIONE DELLA 1° SUPER-COPPA FORENSE ITALIANA

A Perugia lo scorso 14,15 marzo si è tenuta, con grande successo di partecipazione (e tecnico), la prima edizione della Super Coppa Forense di calcio.

Con una partita decisa ai rigori l'A.S.D. Club Forense Catania si è laureata campione.

Premiati il 3 aprile i vincitori presso la Biblioteca del Coa:

ASD Club Forense Catania:

- Domenico Brancati (Presidente)
- Lucio Tosto (Allenatore)
- Emanuele Biancarosa
- Riccardo Romano
- Giovanni Costanzo
- Paolo Coppolino
- Alfio Beccaria
- Marco Taranto
- Salvatore Runza
- Franz Trovato
- Fabrizio Florio
- Riccardo Spampinato
- Andrea Bacci
- Joseph Caminiti
- Gaetano Rossitto
- Elio Guarnaccia
- Corrado Attardo
- Nicola Aiello
- Luigi Ferlito
- Alessandro Di Paola
- Dario Motta
- Giuseppe Sciacca
- Davide Negretti
- Lorenzo Zaffora
- Luigi Arena
- Mario Finocchiaro
- Carlo Volo
- Stefano Restuccia
- Andrea Zafarana



La prima edizione è stato un grande successo dal punto di vista della partecipazione e anche tecnico.

L'Unione Sportiva Forense Italiana si è complimentata con l'A.S.D. Club Forense Catania e il Presidente Domenico Brancati per il prestigioso risultato ottenuto e ha ringraziato il dott. Sergio Sottani e Sport e Legalità - Rete Nazionale Magistrati per aver creduto nel progetto ed averlo voluto realizzare con l'Unione, dando vita ad un evento storico che, attraverso lo Sport, ha consentito ad Avvocati e Magistrati di potersi confrontare e vivere dei bei momenti insieme.





ORDINE AVVOCATI CATANIA